

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 419/2022/R/EEL e dalla deliberazione 586/2022/R/EEL

**DELIBERAZIONE 10 MAGGIO 2022
208/2022/R/EEL**

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1203^a riunione del 10 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 di seguito: direttiva UE 2019/944);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: legge 108/2018);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel, (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com (di seguito: deliberazione 219/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 351/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com (di seguito: deliberazione 135/2022/R/com);
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- il vigente Testo integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (di seguito: TISIND);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2020-2023 (di seguito: TIT);
- il vigente Teso integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (di seguito: TIUC);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “*Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 45/2022/R/eel);
- la determinazione 9 dicembre 2021, DMRT/19/2021 (di seguito: determina 19/2021).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica

utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;

- l'articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l'Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell'ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l'altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
 - i. individuato come temporanea la funzione di cui alla lettera (b) sopra richiamata relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - ii. chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 183/20, ne ha disposto il superamento, rispettivamente, alla data del 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e a quella del 1° gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60), posticipando di un anno la scadenza (di gennaio 2022) precedentemente fissata dal decreto-legge 162/19;
- la citata legge 124/17 (a più riprese novellata) ha inoltre intestato all'Autorità e all'allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero della Transizione Ecologica (di seguito: MiTE) degli specifici adempimenti; in particolare:
 - i. all'Autorità il duplice compito di:

- a. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
 - b. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “servizio a tutele gradualı per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica” (originariamente denominato da tale legge “servizio di salvaguardia”), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- ii. al MiTE di:
- a. adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire, sentite l’Autorità e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
 - b. definire, su proposta dell’Autorità, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti all’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. elenco venditori di energia elettrica);
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese mentre, con esclusivo riferimento ai clienti domestici dell’energia elettrica ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualı, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del MiTE (art. 16-ter, commi 1 e 2); il medesimo decreto-legge (art. 16-ter, comma 3) ha altresı prorogato transitoriamente il regime di tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell’attuazione degli interventi previsti in loro favore dal decreto legislativo 210/21 di recepimento della direttiva UE 2019/944.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 396/2019/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento, originariamente finalizzato all’acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione dell’allora servizio di salvaguardia che, ai sensi della previgente versione della legge concorrenza, avrebbe dovuto garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a partire dall’1 luglio 2020 (data allora prevista di cessazione del servizio di maggior tutela); nell’ambito del predetto procedimento è stato quindi pubblicato un primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel in cui sono stati formulati i primi orientamenti dell’Autorità per la definizione dell’assetto e delle condizioni di erogazione (sia economiche che contrattuali) del servizio in parola;
- in seguito alla novella legislativa introdotta dal decreto-legge 162/19, che ha, tra le altre cose, differito il termine di superamento del servizio di maggior tutela per le

piccole imprese al 1° gennaio 2021, l’Autorità ha pubblicato la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:

- i. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l’individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, avranno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
- ii. le condizioni di erogazione del servizio a tutele graduali, destinato alle piccole imprese del settore dell’energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime* in esito alle predette procedure;
- iii. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in esito alle novelle legislative introdotte rispettivamente dal decreto-legge 183/20 che ha fissato al 1° gennaio 2023 la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese e dal successivo decreto-legge 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 45/2022/R/eel riguardante il servizio a tutele graduali destinato alle microimprese attualmente rifornite in maggior tutela che, a partire da gennaio 2023, non risultino titolari di un contratto di libero mercato; gli orientamenti ivi indicati muovono dalla regolazione dell’omologo servizio destinato alle piccole imprese (di cui alla deliberazione 491/2020/R/eel) ancorché con alcune differenze motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- più in dettaglio, il predetto documento per la consultazione 45/2022/R/eel illustra:
 - A. la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele graduali (di seguito: STG per le microimprese);
 - B. le modalità di assegnazione del servizio;
 - C. le tempistiche degli interventi prospettati;
- in merito alla regolazione del STG per le microimprese, il documento per la consultazione 45/2022/R/eel delinea gli orientamenti dell’Autorità riguardanti:
 - A.1 i requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e le condizioni di attivazione;
 - A.2 l’assetto del servizio;
 - A.3 le condizioni economiche di erogazione;
 - A.4 le condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali;
- più in dettaglio, con riferimento ai requisiti di accesso al servizio (*sub* A.1), nel documento per la consultazione sono state integralmente confermate le misure già previste dalla deliberazione 491/2020/R/eel per l’omologo servizio destinato alle piccole imprese; in particolare:
 - i. in merito all’ambito di applicazione del servizio, è stato ricordato che vi rientrano le microimprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione tutti con

- potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW che, all'indomani della data di rimozione del servizio di maggior tutela, si trovino senza un fornitore nel libero mercato, incluse quindi quelle rifornite in maggior tutela;
- ii. in merito ai requisiti di attivazione del servizio, è stata accordata al cliente la facoltà di richiedere all'esercente il STG per le microimprese la voltura e l'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato, ed è stato confermato il divieto per il cliente di accedere a tale servizio se titolare di un contratto di libero mercato, per analogia con gli altri servizi di ultima istanza del comparto elettrico e del gas naturale;
 - iii. ai fini della corretta attribuzione del cliente al servizio di ultima istanza cui ha diritto per legge, è stato prospettato l'obbligo in capo agli esercenti di richiedere, in occasione di ogni nuova attivazione del servizio, un'autocertificazione con cui questo attesterebbe la titolarità dei requisiti dimensionali (in termini di fatturato e numero di dipendenti) previsti per le microimprese dalla direttiva UE 2019/944;
 - iv. per ultimo, è stato ipotizzato di estendere anche agli esercenti il STG per le microimprese la facoltà di avvalersi delle misure già previste dalla regolazione vigente per le imprese di vendita a tutela del proprio credito, ossia, della possibilità di (a) richiedere la sospensione della fornitura con le modalità e le tempistiche di cui al Titolo II del TIMOE, (b) ricorre al Sistema Indennitario e (c) sospendere la fornitura a clienti che abbiano lasciato degli insoluti all'esercente il STG per le microimprese nell'ambito di tale servizio fino alla corresponsione degli importi dovuti;
- in merito all'assetto del servizio (*sub* A.2) è stato prospettato che:
 - i. gli esercenti il servizio siano direttamente responsabili sia dell'attività di commercializzazione che di quella di approvvigionamento, potendosi avvalere, in qualità sia di utente del dispacciamento che del trasporto, di un'impresa terza (anche non appartenente allo stesso gruppo societario) con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, a condizione che tale impresa terza abbia superato il vaglio dei requisiti di partecipazione e si impegni a svolgere tale funzione per l'esercente che lo ha scelto per tutto il periodo di assegnazione del servizio;
 - ii. gli esercenti debbano stipulare direttamente (o per il tramite della società di cui si avvalgano) due distinti contratti di dispacciamento e trasporto rispettivamente per i punti di prelievo riforniti nell'ambito del mercato libero e per quelli attribuiti al STG per le microimprese;
 - iii. nel caso di indisponibilità o decadenza dall'incarico dell'esercente il servizio, si interpellino progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara per l'assegnazione dell'area in cui è indisponibile l'esercente, al fine di affidare il servizio al soggetto che sia disposto a erogarlo alle medesime condizioni economiche offerte dall'originario esercente o, in subordine, ad altro prezzo offerto dall'operatore interpellato in sede di gara; qualora tale procedura di interpello non vada a buon fine, si ricorra temporaneamente agli esercenti la maggior tutela fino a quando questi saranno operativi e, all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela, si ricorra ad una nuova procedura concorsuale aperta a tutti gli operatori, ovvero, qualora i tempi non siano

- compatibili con l'indizione di una nuova gara, a una procedura negoziata con uno o più operatori che per le loro caratteristiche abbiano i requisiti per erogare tempestivamente il servizio;
- in merito alle condizioni economiche del servizio (*sub A.3*):
 - i. è stata prospettata l'applicazione al cliente finale di un prezzo con una struttura sostanzialmente analoga a quella dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ossia, variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici con riferimento alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento (acquisto energia e dispacciamento ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento) e unico a livello nazionale; tuttavia, a differenza di quanto disposto dalla deliberazione 491/2020/R/eel per le piccole imprese è stato in questa sede ipotizzato che:
 - a. gli esercenti formulino un'offerta economica, espressa in €/POD/anno, a copertura dei propri costi di commercializzazione e sbilanciamento non già coperti dagli altri corrispettivi, a eccezione dei punti associati all'illuminazione a cui sarebbe applicato un corrispettivo espresso in quota energia;
 - b. una quota parte dei costi di sbilanciamento che dovranno sostenere gli esercenti sia coperta dal corrispettivo CS_{EM} , determinato dall'Autorità prima delle aste, con l'obiettivo di rispecchiare i costi di sbilanciamento sostenuti da un operatore efficiente del mercato libero;
 - ii. con riferimento alle condizioni di remunerazione degli esercenti, è stato prospettato che ciascun esercente:
 - a. riceva una remunerazione allineata al prezzo offerto in sede di gara, definendo a tal fine uno specifico meccanismo di perequazione;
 - b. sia tenuto a ricevere se positivo o a versare se negativo un ammontare pari all'80% del differenziale tra la quota parte del costo di sbilanciamento eccedente quello valorizzato a PUN, pagata dell'utente del dispacciamento e quanto pagato dai clienti finali attraverso l'applicazione del corrispettivo CS_{EM} per i prelievi effettuati nel mese;
 - in merito alle condizioni contrattuali applicate al cliente (*sub A.4*):
 - i. è stata prospettata l'applicazione al cliente finale delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET, incluse le disposizioni in tema di qualità della vendita di cui al TIQV;
 - ii. sono stati confermati gli obblighi informativi in capo agli esercenti, già previsti dalla deliberazione 491/2020/R/eel nei confronti dei clienti finali affinché questi siano resi edotti in merito alla natura del servizio e alle sue condizioni economiche nonché il medesimo termine per l'invio delle predette informazioni;
 - iii. è stato parimenti ipotizzato l'invio, da parte degli esercenti la maggior tutela uscenti, ai clienti interessati, di una specifica comunicazione, separata dalla bolletta, con un testo standardizzato definito dall'Autorità, per informarlo dell'imminente passaggio al nuovo servizio;
 - con riferimento alla linea di intervento B, riguardante le modalità di assegnazione del STG per le microimprese, il documento per la consultazione 45/2022/R/eel delinea gli orientamenti dell'Autorità in tema di:

- B.1 requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali;
 - B.2 garanzie richieste ai partecipanti alle procedure concorsuali;
 - B.3 informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti;
 - B.4 aree territoriali per l'erogazione del servizio;
 - B.5 criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali;
 - B.6 durata del periodo di assegnazione;
- in merito ai requisiti di partecipazione (*sub* B.1), il documento per la consultazione 45/2022/R/eel ha sostanzialmente confermato quelli già previsti dalla deliberazione 491/2020/R/eel per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune differenze finalizzate a contemperare al meglio la duplice esigenza, da un lato, di selezionare esercenti quanto più possibile affidabili e, dall'altro, di ampliare il novero dei potenziali partecipanti; in dettaglio:
 - i. con riferimento ai requisiti di solidità economico-finanziaria:
 - è stata ipotizzata una parziale modifica dell'indicatore di puntualità di pagamento nei confronti della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) prevedendo l'ammissione alle gare di quelle imprese che (a) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità IO di cui al Regolamento di Terna per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, (b) in alternativa, che pur essendosi trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
 - ii. con riferimento ai requisiti gestionali sono stati integralmente confermati i criteri attinenti all'onorabilità e professionalità degli amministratori della società che offre il servizio e di adeguatezza delle forme societarie, previsti dalla deliberazione 491/2020/R/eel;
 - iii. con riferimento ai requisiti di natura operativa:
 - è stata prospettata l'ammissione alla partecipazione non solo di imprese che si approvvigionano direttamente sul mercato all'ingrosso (senza l'ausilio di un terzo in qualità di utente del dispacciamento e trasporto) o di quelle che si siano avvalse, a tal fine, di una società appartenente al medesimo gruppo societario, come nelle precedenti procedure concorsuali per le piccole imprese, ma anche di controparti commerciali che decidano di avvalersi di un'impresa terza, purché quest'ultima: (1) si impegni ad operare per l'esercente che l'ha scelta come utente del dispacciamento e del trasporto per tutto il periodo di assegnazione, (2) rispetti i requisiti di partecipazione, (3) abbia approvvigionato alla data del 31 dicembre 2021 almeno 50.000 punti di prelievo;
 - è stata ampliata la soglia minima di clienti serviti alla data del 31 dicembre 2021, che sarebbe pari ad almeno 50.000 POD nella titolarità di clienti finali domestici e/o non domestici connessi in BT di energia elettrica (in continuità con quanto disposto dalla deliberazione 491/2020/R/eel) ma anche, in alternativa, ad almeno 50.000 PDR nella titolarità di clienti domestici e/o non domestici di gas naturale con consumo annuo fino a 50.000 Smc;

- iv. sono stati altresì confermati i requisiti, già previsti dalla deliberazione 491/2020/R/eel, che gli esercenti dovranno rispettare per il tutto il periodo di assegnazione del servizio così come le cause di decadenza dall'incarico e, ai fini del monitoraggio delle condotte di questi ultimi, è stato prospettato un obbligo di presentare, entro un mese dall'aggiudicazione del servizio, una relazione illustrativa delle risorse a disposizione ai fini dell'erogazione del servizio al numero di clienti acquisiti, che dovrebbe essere aggiornata periodicamente dai medesimi esercenti;
- in merito alle garanzie (*sub B.2*), il documento per la consultazione 45/2022/R/eel ha definito il tipo di garanzie bancarie che i partecipanti saranno tenuti a versare a tutela del corretto svolgimento delle gare e della esecuzione del servizio e ha prospettato i relativi importi nonché le cause di escussione;
 - in merito alle informazioni da mettere a disposizione prima e dopo le gare (*sub B.3*):
 - i. è stato prospettato di mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali le medesime informazioni relative alle caratteristiche (dimensionali, di consumo e di morosità) dei punti di prelievo oggetto di gara rese disponibili nell'ambito delle procedure per l'assegnazione dell'omologo servizio per le piccole imprese, ancorché con dettaglio provinciale in luogo di quello regionale;
 - ii. è stata ipotizzata la possibilità di imporre agli attuali esercenti il servizio di maggior tutela il trasferimento agli aggiudicatari del STG per le microimprese, prima dell'attivazione del servizio, dell'informazione puntuale in merito alla modalità di pagamento nonché alla tipologia di recapito della bolletta (in formato cartaceo ovvero dematerializzato) scelta da ciascun cliente acquisito dall'esercente, compatibilmente con i vincoli normativi in tema di tutela dei dati personali;
 - in merito alle aree territoriali per l'erogazione del servizio (*sub B.4*), sono state identificate delle aree quanto più simili tra di loro, in termini di punti di prelievo e livello di morosità media, seppure con il vincolo (adottato con riferimento all'omologo servizio destinato alle piccole imprese) di aggregare zone geografiche caratterizzate da livelli di morosità relativa meno distanti tra di loro; inoltre, a differenza di quanto fatto con riferimento alle precedenti procedure concorsuali, è stato incrementato il numero di aree e sono state segregate le regioni di maggiori dimensioni in *cluster* omogenei di province per numero di punti di prelievo, i quali sono stati a loro volta accoppiati ad altri raggruppamenti di province appartenenti a regioni distinte ovvero a intere regioni (di piccola dimensione) diverse da quelle di appartenenza;
 - in merito ai criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali (*sub B.5*), a differenza del modello scelto per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, è stato prospettato quanto segue:
 - i. un meccanismo d'asta iterativa ascendente simultanea il quale prevede che:
 - a ciascun turno il banditore dichiara per ciascuna area il prezzo (cd. "*prezzo corrente*"), rispetto al quale i partecipanti dovrebbero comunicare al banditore se si impegnano irrevocabilmente o meno a servire l'area a quel prezzo; tale prezzo sarebbe ridotto ad ogni turno successivo per ogni area in

- cui vi siano almeno due offerenti (cd. *partecipanti attivi*) mentre resterebbe di valore uguale a quello del turno precedente in presenza di un solo partecipante attivo ovvero in assenza di offerte per una o più aree;
- ciascun partecipante possa offrire, tra un turno e l'altro, per un numero massimo di aree (cd. *eligibility*) pari a quello per cui ha offerto nel turno precedente, anche se diverse da quelle in cui ha offerto prima (cd. *activity rule*), ad eccezione dell'ipotesi in cui l'operatore risulti essere l'unico offerente per una o più aree (cd. *aggiudicatario temporaneo*) nel qual caso sarebbe obbligato a mantenere la propria offerta anche al turno successivo;
 - a ciascun turno il banditore comunichi a tutti i partecipanti, con riferimento a ciascuna area, se è presente più di un partecipante che ha offerto al prezzo corrente;
 - l'asta venga reiterata fino a quando per due turni successivi non ci sia più per una o più aree un nuovo offerente;
- ii. l'eventuale applicazione di un tetto massimo al prezzo ammesso in sede di gara;
 - iii. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore pari a quattro, corrispondente al 35% del numero totale di aree;
 - iv. due possibili soluzioni alternative per limitare i casi di aree temporaneamente non assegnate nel corso dell'asta che prevedono:
 - a. la facoltà di ciascun partecipante di offrire, a partire dal secondo turno di gara (t+1), un prezzo intermedio (PI) tra il valore del *prezzo corrente* del turno precedente (t) e quello del turno corrente (t+1), per una sola volta al massimo per ciascuna area; oppure
 - b. qualora non sia presentata alcuna offerta per una certa area nel turno (t+1) mentre al turno precedente (t) due o più partecipanti abbiano offerto per la stessa area, l'identificazione, in qualità di *aggiudicatario temporaneo* dell'area, del partecipante che nel turno t+1 ha presentato un numero di offerte inferiori alla sua *eligibility* ovvero in subordine del partecipante che nel turno t+1 ha offerto in una delle aree in cui sono state presentate offerte dal maggior numero di partecipanti nel medesimo turno;
 - v. il ricorso a "un'asta di riparazione" (a turno unico), aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte;
- in merito alla durata del periodo di assegnazione (*sub B.6*), è stato ipotizzato un periodo di quattro anni;
 - per ultimo il documento per la consultazione 45/2022/R/eel ha prefigurato le tempistiche di attuazione degli interventi regolatori in questione (*sub C.*) che prevedono:
 - i. lo svolgimento delle gare per l'assegnazione del servizio tra il terzo e l'inizio del quarto trimestre 2022; e
 - ii. il trasferimento dei punti di prelievo interessati ai nuovi esercenti selezionati in esito alle gare circa due mesi e mezzo prima dell'attivazione del servizio prevista a partire dal 1° gennaio 2023;

- con la successiva determina 19/2021, l’Autorità ha istituito l’obbligo, in capo agli esercenti la maggior tutela, di trasmettere entro il 15 marzo 2022 i dati, nella loro titolarità, riferiti ai clienti finali oggetto di assegnazione relativi (i) al livello di morosità dei clienti, (ii) alle modalità di pagamento degli stessi e (iii) alle modalità di recapito della bolletta, così da permettere la raccolta delle informazioni pre-gara prefigurate nel documento per la consultazione 45/2022/R/eel, in tempo rispetto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 45/2022/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 16 operatori, 5 associazioni loro rappresentative, 2 associazioni rappresentative dei clienti non domestici e Terna;
- al livello generale, sul tema del superamento della tutela di prezzo e dell’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero:
 - i. alcuni operatori e loro associazioni rappresentative hanno segnalato l’esigenza di un quadro certo entro cui possa giungere a compimento il processo di liberalizzazione che non può prescindere dall’adozione sia del decreto del MiTE recante le modalità e i criteri per l’ingresso consapevole dei clienti finali al mercato libero, sia di quello recante l’elenco venditori di energia elettrica, caldeggiato anche da un’associazione rappresentativa dei clienti non domestici, in quanto considerato un primo strumento di selezione dei potenziali partecipanti alle procedure concorsuali per l’assegnazione del STG per le microimprese;
 - ii. molti degli intervenuti alla consultazione, hanno inoltre rappresentato la necessità di una efficace campagna informativa a più ampio respiro a favore dei clienti finali affinché questi possano comprendere adeguatamente e per tempo la natura del nuovo servizio che sostituirà quello di maggior tutela ed essere consapevoli delle cause di attivazione dello stesso;
 - iii. alcuni dei rispondenti alla consultazione (segnatamente, due esercenti la maggior tutela e due associazioni rappresentativa degli operatori) hanno dichiarato di non ritenere le procedure concorsuali per l’assegnazione del STG per le microimprese uno strumento efficace di superamento della tutela di prezzo e di partecipazione attiva al mercato dei clienti finali in quanto asseritamente incompatibili con l’esigenza di garantire la libertà di scelta del cliente e la consapevolezza di quest’ultimo; altri (in particolare, operatori attivi solamente nel mercato libero) hanno, invece, espresso apprezzamento per tale soluzione che garantisce esiti più concorrenziali rispetto ad altre alternative;
 - iv. infine, gli intervenuti alla consultazione che attualmente erogano il servizio di maggior tutela nonché un’associazione rappresentativa degli operatori hanno richiesto il riconoscimento degli *stranded costs* che si realizzeranno con la completa cessazione del predetto servizio;
- rispetto ai singoli spunti di consultazione riguardanti i requisiti di accesso al servizio (*sub A.1*):

- i. molti operatori e loro associazioni rappresentative hanno chiesto di chiarire meglio il perimetro dei clienti per cui si attiverebbe il servizio (ossia, se sia destinato solamente alle persone giuridiche ovvero anche alle persone fisiche) così da evitare contestazioni da parte dei clienti finali ed eventuali contenziosi; in proposito, alcuni degli intervenuti hanno, in particolare, auspicato l'inclusione in detto perimetro di tutti i clienti connessi in bassa tensione con potenza impegnata fino a 15 kW, diversi dai clienti domestici, anche per semplificare le attività identificative del cliente da parte degli operatori; infine, un'associazione rappresentativa degli operatori ha chiesto di chiarire se rientrino nel servizio anche le forniture per gli usi propri;
 - ii. sono state generalmente condivise dai rispondenti alla consultazione le condizioni di attivazione del servizio che replicano quelle già previste per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, a eccezione di un operatore che ha invece dichiarato che il servizio dovrebbe attivarsi solamente per i clienti finali che si trovino senza un venditore per sopravvenuta impossibilità di quest'ultimo ad erogare la fornitura e non anche per i clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela;
 - iii. in merito alla proposta di identificare le microimprese attraverso apposita autocertificazione, un operatore ha richiesto che la stessa sia consegnata al cliente finale solamente in caso di nuova attivazione del servizio e non anche nel passaggio dei clienti finali dal servizio di maggior tutela al STG per le microimprese e alcuni degli intervenuti hanno altresì richiesto un aggiornamento del modulo in coerenza con il nuovo perimetro applicativo del servizio (richiamato *sub i*);
 - iv. le prospettate misure di tutela del credito a favore degli esercenti il STG per le microimprese sono state generalmente accolte dai rispondenti alla consultazione a eccezione di un'associazione rappresentativa delle piccole imprese che ha espresso alcune perplessità rispetto alla possibilità dell'esercente di sospendere la fornitura a quei clienti che abbiano maturato una morosità pregressa nei confronti del medesimo, nell'ambito del servizio stesso, adducendo che occorrerebbe distinguere i casi di morosità definita "consapevole" da quelli di morosità "inconsapevole" come quella che, a detta del rispondente, si verifica nei casi in cui al cliente che ha concordato un piano di rateizzazione con il proprio fornitore sia richiesto il pagamento del corrispettivo Cmor;
- in merito agli orientamenti riguardanti l'assetto del servizio (*sub A.2*):
 - i. la stragrande maggioranza dei rispondenti alla consultazione non ha condiviso l'ipotesi di accordare agli esercenti la possibilità di avvalersi anche di una società terza non appartenente allo stesso gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto, adducendo che la titolarità diretta o comunque interna al gruppo societario di un contratto di dispacciamento e trasporto è una condizione fondamentale per assicurare che il servizio sia erogato con adeguati criteri di affidabilità, solidità e qualità, a dispetto delle mere controparti commerciali che non potrebbero garantire il totale e pieno controllo di tutte le prestazioni funzionali all'erogazione della fornitura; di converso, due operatori e

- un'associazione rappresentativa degli operatori del settore del gas naturale si sono detti favorevoli;
- ii. la quasi totalità degli intervenuti alla consultazione, a eccezione di due operatori e Terna, si sono detti contrari alla proposta di separare i contratti di dispacciamento e trasporto tra i punti di prelievo afferenti al STG per le microimprese e quelli afferenti al mercato libero in ragione dei costi gestionali e operativi che ne deriverebbero e che sarebbero incorporati nel prezzo offerto in sede di gara così come per le difficoltà che gli operatori avrebbero ad ottimizzare il proprio portafoglio clienti ai fini di una gestione efficiente degli sbilanciamenti, tanto più in prospettiva di una uscita di tali clienti dal servizio in questione e quindi di una riduzione dei volumi approvvigionati;
 - iii. con riferimento alle soluzioni individuate in caso di indisponibilità dell' esercente:
 - a. è stata generalmente condivisa la proposta di interpellare progressivamente i partecipanti alle gare, tuttavia, è stato suggerito da molti rispondenti alla consultazione di permettere all'operatore subentrante di erogare il servizio al prezzo offerto da quest'ultimo e non a quello di aggiudicazione dell'area rimasta priva dell' esercente, ciò al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa;
 - b. è stato auspicato da alcuni dei rispondenti alla consultazione che l'eventuale ricorso all' esercente la maggior tutela sia una soluzione residuale e comunque temporanea e, a riguardo, due operatori che operano anche come esercenti la maggior tutela hanno evidenziato l'esigenza che trovino adeguata remunerazione i costi sostenuti per l'eventuale erogazione del servizio in ultima istanza; un altro operatore ha poi indicato l'opportunità che, in tale scenario, la struttura di prezzo applicato al cliente sia uguale a quella del servizio di maggior tutela per evitare impatti dal punto di vista operativo;
 - c. per ultimo, un operatore e un'associazione rappresentativa degli operatori hanno evidenziato che qualora si ricorra in futuro ad una procedura negoziata, in alternativa alla procedura di gara aperta, per l'identificazione dell'operatore che eroghi il STG per le microimprese nell'area rimasta priva di esercente, questa procedura debba essere utilizzata come soluzione residuale e rendendo noti *ex-ante* i requisiti di identificazione degli eventuali operatori con cui effettuare le negoziazioni;
 - in merito alle condizioni economiche del servizio (*sub A.3*):
 - i. è stato generalmente condiviso l'orientamento di applicare al cliente finale un prezzo con una struttura di corrispettivi analoga a quella dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, fatta eccezione per un operatore che ha invece richiesto che la componente del prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia sia espressa in quota fissa per mitigare l'impatto della volatilità dei prezzi sui clienti finali; è stata parimenti accolta all'unanimità la proposta di applicare al cliente finale un prezzo unico al livello nazionale, benché un operatore abbia auspicato che in futuro tale prezzo possa essere differenziato territorialmente mentre un'associazione rappresentativa delle

piccole imprese ha auspicato che possa essere mantenuto indifferenziato anche nei successivi periodi di assegnazione del servizio; inoltre, con specifico riferimento ai corrispettivi applicati ai clienti finali:

- a. è stata accolta con favore dalla generalità dei rispondenti alla consultazione la previsione secondo cui l'offerta economica formulata dai partecipanti alle gare debba essere espressa in €/POD/anno, a eccezione di un operatore che ha invece dichiarato di preferire un prezzo espresso in €/kWh; inoltre, con riferimento al corrispettivo da applicare ai punti associati all'illuminazione pubblica sono pervenute risposte non univoche, posto che, alcuni operatori hanno dichiarato che anche per tali punti di prelievo il corrispettivo di commercializzazione dovrebbe essere espresso in quota fissa mentre altri hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di convertire tale corrispettivo in quota energia, in continuità con il servizio di maggior tutela;
- b. non sono emerse osservazioni puntuali sulle modalità di determinazione del corrispettivo C_{SEM} rispetto al quale un operatore ha evidenziato che il relativo valore dovrebbe essere forfettizzato in assenza di un contratto di dispacciamento distinto per i punti di prelievo riforniti nell'ambito del STG per le microimprese che, a giudizio del rispondente, non dovrebbe essere previsto per le ragioni espresse *sub* A.2, punto ii.;
- c. ancora, rispetto al corrispettivo di perequazione C_{PSTGM} alcuni operatori hanno dichiarato di preferire che lo stesso sia espresso in quota energia anche per semplificare gli interventi sui sistemi di fatturazione mentre altri hanno indicato di preferire un'articolazione binomia del corrispettivo rispettivamente in quota fissa e in quota energia;
- d. con riferimento al corrispettivo mercato di capacità:
 - è stato richiesto da Terna di precisare le modalità di quantificazione del relativo valore da applicare agli utenti del dispacciamento, se come per il servizio di salvaguardia oppure come per il mercato libero;
 - alcuni operatori hanno indicato che il relativo valore possa essere determinato alla stregua di quanto fatto per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese e, in proposito, un rispondente ha chiesto di chiarire se il valore di detto corrispettivo sarà distinto da quello applicato alle piccole imprese;
 - è stato auspicato, da un'associazione rappresentativa delle piccole imprese, che il valore sia chiaramente esplicitato tra le voci che compongono il corrispettivo di dispacciamento del STG per le microimprese per ragioni di trasparenza;
- e. per ultimo, alcuni operatori e loro associazioni rappresentative hanno segnalato l'importanza di introdurre dei meccanismi di incentivo all'uscita dal servizio da parte dei clienti finali in coerenza con la natura "transitoria" dei servizi di ultima istanza tra cui rientra anche il STG per le microimprese; a tal fine, alcuni degli intervenuti hanno caldeggiato l'applicazione ai clienti

- finali di un prezzo crescente nel corso del periodo di permanenza del cliente nel servizio stesso (ad esempio dopo 6/12 mesi);
- ii. con riferimento alle condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio, sono stati generalmente condivisi gli orientamenti prospettati al riguardo dall'Autorità; tuttavia, è stato parimenti segnalato:
 - a. da due operatori, di preferire sessioni di liquidazione della perequazione semestrali così da ridurre l'esposizione finanziaria degli esercenti che dovessero erogare il servizio a un prezzo inferiore a quello di aggiudicazione dell'area territoriale; mentre gli altri rispondenti si sono detti a favore di una frequenza annuale per la determinazione e liquidazione dei saldi di perequazione;
 - b. da molti degli intervenuti alla consultazione, di coprire, nell'ambito della predetta perequazione, anche il rischio profilo non coperto dal corrispettivo C_{ELM} ; in proposito, un operatore ha indicato che il costo del profilo di prelievo effettivo dei clienti riforniti nell'ambito del STG per le microimprese potrebbe essere compensato una volta noto, a consuntivo, il profilo orario effettivo di tali clienti, rinvenibile dal contratto di dispacciamento separato, qualora si mantenga tale previsione; un altro operatore ha invece evidenziato che simile compensazione possa essere effettuata anche in presenza di un unico contratto di dispacciamento mediante la definizione di una curva oraria separata fornita dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) contestualmente alla definizione della curva aggregata dell'utente del dispacciamento;
 - c. dalla maggioranza dei rispondenti, di istituire (1) un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili associati ai clienti non disalimentabili, la cui incidenza percentuale nell'ambito del servizio, sarebbe destinata ad aumentare, a detta degli intervenuti alla consultazione, in conseguenza del progressivo passaggio al mercato libero dei clienti ivi serviti, nonché (2) di un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili associati ai prelievi fraudolenti, alla stregua di quello previsto a favore degli esercenti la maggior tutela, così da ridurre la rischiosità del STG per le microimprese nelle aree maggiormente colpite dalle frodi di energia;
 - in merito alle condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali (*sub* A.4):
 - i. è stato espresso un consenso unanime nei confronti dell'applicazione delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET, mentre sono emerse posizioni non univoche con riferimento all'applicazione del TIQV ai clienti riforniti nell'ambito del STG per le microimprese; in particolare, alcuni operatori e un'associazione loro rappresentativa si sono detti contrari all'estensione della regolazione della qualità commerciale anche ai clienti ivi riforniti, trattandosi di un servizio di ultima istanza concepito per garantire solamente la continuità della fornitura, mentre altri si sono detti favorevoli a tale estensione ancorché abbiano richiesto: (1) la previsione di una rendicontazione separata per i clienti riforniti nel STG per le microimprese rispetto a quella degli altri clienti del mercato libero e (2) una

- deroga temporale all'applicazione di tale regolazione, di circa 6 mesi dall'attivazione del servizio, sul presupposto che, come per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, potrebbero registrarsi inizialmente molti reclami per motivi non imputabili tanto agli esercenti quanto alla limitata conoscenza delle cause di attivazione del servizio;
- ii. sono stati generalmente condivisi anche gli obblighi informativi verso il cliente a carico degli esercenti, benché un operatore e un'associazione rappresentativa dei venditori abbiano richiesto un'estensione a 20 giorni del termine per l'invio al cliente finale della comunicazione recante le caratteristiche salienti del servizio, a seguito della prima attivazione del servizio a gennaio 2023, in considerazione della potenziale numerosità di clienti finali a cui questa sarebbe inizialmente inviata;
 - iii. è stato parimenti accolto con favore, dalla maggioranza dei rispondenti alla consultazione, a eccezione di due operatori, anche il prospettato obbligo, a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti, di trasmettere ai clienti finali una comunicazione finalizzata a renderli edotti, per tempo, in merito al passaggio al nuovo servizio; a riguardo è stato inoltre segnalato:
 - a. da alcuni operatori che erogano anche il servizio di maggior tutela e loro associazioni rappresentative che i costi sostenuti per la trasmissione dell'informativa debbano essere riconosciuti attraverso un apposito meccanismo che anticipi la remunerazione rispetto a quella ordinaria in sede di aggiornamento delle componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela, oppure, in alternativa che tale informativa sia allegata alla bolletta ancorché in un foglio distinto da quest'ultima, per contenere i relativi costi;
 - b. da altri operatori, che per una maggiore efficacia comunicativa sarebbe opportuno che l'informativa sia trasmessa più di una volta, ad esempio, una a ridosso dell'assegnazione del servizio (nel mese di settembre 2022) e un'altra poco prima dell'attivazione del nuovo servizio (nel mese di dicembre 2022) con l'indicazione del nominativo del nuovo esercente per l'area territoriale;
 - c. da un operatore, di indicare, in seno alla comunicazione per il cliente, di contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente (di seguito. Sportello) per eventuali richieste di ulteriori informazioni così da evitare che gli esercenti uscenti possano trarre vantaggio dal contatto con il cliente;
 - d. da un'associazione rappresentativa delle piccole imprese, l'opportunità di inserire nella pagina sintetica dell'ultima bolletta un riquadro che informi il cliente del fatto che quella sarà l'ultima bolletta inviata per l'avvenuto cambio del fornitore a seguito dell'attivazione del STG per le microimprese;
 - con riferimento alla seconda linea di intervento riguardante le modalità di assegnazione del servizio e più specificamente i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali (*sub* B.1), è stata generalmente condivisa dai rispondenti alla consultazione l'esigenza di individuare requisiti di ammissione stringenti al fine di selezionare soggetti, per quanto possibile affidabili e in grado di assolvere

correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico, soprattutto nell'attuale congiuntura caratterizzata da instabilità e vulnerabilità dell'intero sistema elettrico; in proposito, alcuni degli intervenuti hanno altresì richiesto di precisare, per analogia con l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, che la partecipazione alle gare sia limitata a una sola società per gruppo societario; un'associazione rappresentativa dei clienti non domestici ha inoltre auspicato anche l'introduzione di requisiti qualitativi (in aggiunta a quelli prospettati in consultazione) come il livello di reclamosità dei clienti finali; più in dettaglio:

- i. con specifico riferimento ai requisiti di solidità economico finanziaria:
 - a. è stata generalmente accolta dalla maggioranza dei rispondenti alla consultazione la modifica dell'indicatore di puntualità di pagamento nei confronti di Terna, al fine di allinearlo maggiormente allo speculare indicatore nei confronti delle imprese di distribuzione che è stato parimenti condiviso dai partecipanti alla consultazione; in proposito, un operatore e un'associazione rappresentativa degli operatori hanno inoltre richiesto che siano chiariti puntualmente i criteri di identificazione delle cinque maggiori imprese di distribuzione e che la pubblicazione della relativa lista avvenga con congruo anticipo, entro le medesime tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara;
 - b. un operatore, a differenza degli altri intervenuti alla consultazione, si è detto contrario al divieto di partecipazione alle gare per quegli operatori che abbiano subito una risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto ritenendo che tale requisito non permetta di tenere in debita considerazione i casi di risoluzione contestati e come tali oggetto di accertamento giudiziario;
 - c. per ultimo, due rispondenti hanno suggerito rispettivamente di innalzare la soglia del capitale sociale versato rispetto a quella prospettata in consultazione pari ad almeno a 100.000 euro e di introdurre indicatori più stringenti del livello di patrimonializzazione delle aziende;
- ii. con riferimento ai requisiti gestionali non sono pervenute osservazioni specifiche nell'ambito della consultazione;
- iii. con riferimento ai requisiti di natura operativa:
 - a. la maggioranza degli intervenuti alla consultazione, a eccezione di due operatori e un'associazione loro rappresentativa, si sono detti contrari alla proposta di estendere la partecipazione alle procedure concorsuali anche a quelle imprese che si siano avvalse per l'esecuzione del contratto di dispacciamento e di trasporto di un'impresa terza che abbia approvvigionato almeno 50.000 punti di prelievo, adducendo che avere pieno controllo dell'intera catena di prestazioni funzionali alla fornitura è garanzia di maggiore affidabilità e qualità del servizio; sul punto è stato altresì evidenziato che la predetta soglia minima di punti approvvigionati sarebbe comunque sottodimensionata rispetto all'ordine di grandezza di potenziali punti da rifornire e che, in ogni caso, il numero di operatori attivi sul mercato che svolgono contestualmente l'attività di approvvigionamento e vendita

risulti già sufficiente a garantire un adeguato livello di partecipazione alle procedure concorsuali; infine, è stato segnalato che in caso di partecipazione alle gare da parte di imprese che operino anche come utenti del dispacciamento per altre controparti commerciali, anch'esse partecipanti alle gare, ci sarebbe il rischio di condotte collusive;

- b. non è stata condivisa dalla maggioranza dei rispondenti alla consultazione, a eccezione dei medesimi soggetti di cui alla precedente lettera a., neanche la soglia minima di clienti serviti (pari a 50.000) individuati ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali in quanto ritenuta anch'essa inadeguata rispetto all'ordine di grandezza di clienti coinvolti che potrebbe richiedere ad alcuni operatori di incrementare di due o tre volte la propria base clienti, con potenziali impatti negativi sulla gestione dei clienti stessi; più in dettaglio:
- alcuni degli intervenuti hanno suggerito di innalzare la predetta soglia tra 100.000 e 200.000 punti forniti o comunque di introdurre un criterio di proporzionalità tra il numero di punti serviti al momento dell'accesso alle procedure concorsuali e il numero di punti appartenenti alle aree territoriali per le quali un partecipante decida di offrire; in subordine a quanto in discorso, un operatore ha suggerito, qualora sia mantenuta la soglia dei 50.000 punti serviti, di introdurre una regola secondo cui ciascun partecipante possa presentare offerte per un numero di aree crescente sulla base del numero di clienti serviti (prevedendo, ad esempio, che chi non ecceda la predetta soglia di 50.000 punti serviti possa offrire solamente per un'area territoriale);
 - alcuni operatori e loro associazioni rappresentative si sono inoltre detti contrari alla proposta di ammettere alle procedure concorsuali imprese che riforniscono unicamente punti di riconsegna del gas naturale in quanto, a loro giudizio, tali imprese sarebbero sprovviste delle capacità gestionali (fatturazione del prezzo inclusivo delle perdite, diversa formulazione del prezzo, ecc.) e operative per fornire e gestire un cliente elettrico che ha peculiarità differenti rispetto ai clienti del comparto del gas naturale; di converso, un operatore ha auspicato che la soglia minima di clienti serviti possa essere soddisfatta sommando sia le forniture elettriche che quelle di gas naturale ed eventualmente anche al livello di gruppo societario e non di singola impresa;
- iv. in merito al prospettato obbligo in capo agli esercenti di presentare, entro un mese dall'aggiudicazione del servizio, una relazione in cui dimostrino di disporre delle risorse operative e di una struttura aziendale adeguata ai fini dell'erogazione del servizio al numero di clienti acquisiti, alcuni operatori e loro associazioni rappresentative hanno manifestato perplessità sull'utilità di tale strumento ritenuto oneroso e poco efficace in quanto si tratterebbe di un adempimento successivo alla selezione dell'esercente e per tali motivi hanno suggerito piuttosto

un rafforzamento dei requisiti di partecipazione; a riguardo, alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno inoltre richiesto che qualora si decida di imporre il predetto adempimento, è necessario che siano individuati degli indicatori oggettivi e noti *ex-ante* secondo un *format* base predisposto dall'Autorità e che siano chiariti i criteri di valutazione della relazione e le conseguenze di una valutazione negativa della stessa da parte dell'Autorità;

- in merito alle garanzie richieste ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e all'assegnazione del servizio (*sub* B.2), non è emersa una posizione univoca, atteso che, alcuni degli intervenuti alla consultazione hanno condiviso gli orientamenti prospettati a riguardo mentre altri hanno dichiarato di ritenere l'importo delle garanzie da versare per ogni area territoriale aggiudicata sottodimensionato rispetto al fatturato dell'area; è stato inoltre suggerito da diversi degli intervenuti alla consultazione di parametrare la quantificazione della garanzia al differenziale tra il prezzo corrente del primo turno d'asta e il prezzo di aggiudicazione di ciascuna area così da incrementarne il valore in funzione dell'aumento di tale differenziale in modo tale da contenere il rischio di offerte eccessivamente basse rispetto ai costi del servizio e quindi insostenibili sul lungo termine;
- in merito alla ventilata ipotesi di estendere il perimetro dei possibili partecipanti alle prossime procedure concorsuali riguardanti i clienti domestici anche ad operatori di settori di pubblica utilità affini a quello elettrico, la maggioranza dei rispondenti alla consultazione (inclusa un'associazione rappresentativa delle piccole imprese) ha dichiarato di non ritenere necessaria simile apertura in quanto l'erogazione di un servizio di ultima istanza richiede, oltre a una capacità finanziaria adeguata, anche una capacità gestionale specifica e una *expertise* di settore che devono essere acquisite e garantite prima della partecipazione alle procedure concorsuali, a tutela stessa dei clienti finali, in particolare dei domestici che esigono maggiore attenzione e protezione; di converso, un operatore ha auspicato che i requisiti di partecipazione alle prossime procedure concorsuali siano rivisti così da permettere la partecipazione anche a nuovi entranti nel mercato;
- in relazione alle informazioni da mettere a disposizione prima e dopo la gara (*sub* B.3):
 - i. è stato accolto con generale favore il contenuto del *set* informativo pre-gara individuato così come le prospettate tempistiche della sua messa a disposizione, tuttavia, alcuni dei rispondenti hanno richiesto informazioni aggiuntive come quelle relative al Sistema Indennitario e di aggiornare le informazioni sul numero di punti di prelievo e relativi volumi messi all'asta così come sui valori di *unpaid ratio* prima dello svolgimento delle gare; a fronte di tale ultima richiesta, un operatore ha invece evidenziato che l'eventuale aggiornamento dei dati forniti dagli esercenti la maggior tutela richiede tempistiche adeguate non inferiori a quelle che sono state previste per la raccolta dati di cui alla determina 19/2021;
 - ii. è stata parimenti condivisa, dalla generalità dei rispondenti, anche l'ipotesi di prevedere il trasferimento dagli esercenti la maggior tutela uscenti agli esercenti il STG per le microimprese delle informazioni sulle modalità di pagamento e di recapito della bolletta (se in formato cartaceo o dematerializzato) scelte dai clienti

- finali messi all'asta, in quanto ritenute informazioni importanti per ottimizzare la gestione del cliente nel passaggio da un servizio all'altro; in proposito un operatore ha altresì richiesto l'indirizzo di posta elettronica a cui è inviata la bolletta in formato dematerializzato in relazione ai clienti che l'abbiano scelta;
- in merito alle aree territoriali (*sub B.4*), è stato richiesto, da molti degli intervenuti alla consultazione, di ottimizzare ulteriormente il livello di omogeneità tra aree sotto il profilo della morosità anche per favorire la formazione di prezzi di aggiudicazione più uniformi tra le aree; con specifico riferimento ai criteri di composizione delle aree sono emerse posizioni non univoche tra i rispondenti alla consultazione, in particolare:
 - i. da un lato, alcuni degli intervenuti (prevalentemente soggetti che operano anche come esercenti la maggior tutela e loro associazioni rappresentative) hanno enfatizzato l'importanza di preservare la contiguità territoriale nell'identificazione delle aree; a riguardo, un operatore ha altresì segnalato che l'eventuale inclusione nella stessa area di punti di prelievo appartenenti a differenti macrozone rischia altresì di aumentare i costi di sbilanciamento qualora si preveda un contratto di dispacciamento separato per i punti riforniti nell'ambito del STG per le microimprese;
 - ii. dall'altro, alcuni operatori attivi solo nel mercato libero e loro associazioni rappresentative hanno richiesto di segregare le aree superando la contiguità territoriale che, a giudizio dei primi, avvantaggerebbe operatori fortemente radicati sul territorio come gli esercenti la maggior tutela;
 - iii. tre rispondenti alla consultazione hanno poi richiesto di aumentare il numero delle aree riducendo la consistenza numerica delle stesse;
 - in merito ai criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali (*sub B.5*):
 - i. è stata generalmente condivisa la scelta dell'Autorità di rivedere, sulla base dell'esperienza maturata in occasione delle precedenti procedure concorsuali, il meccanismo d'asta per l'assegnazione del STG per le microimprese rispetto a quello adoperato per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese; tuttavia, con specifico riferimento alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale sono emerse posizioni non univoche, in particolare:
 - a. il nuovo disegno d'asta è stato giudicato dalla maggioranza degli intervenuti migliorativo rispetto a quello a doppio turno ancorché alcuni degli interventi abbiano segnalato l'opportunità di alcuni correttivi tra cui, principalmente:
 - la previsione di un numero massimo di turni di gara, eventualmente non noto ai partecipanti, così da ridurre le tempistiche della procedura e, qualora all'ultimo turno non sia presentata alcuna offerta per una certa area, la previsione di un turno supplementare in cui i due migliori offerenti offrano a sconto sull'ultimo prezzo corrente dichiarato dal banditore;
 - la previsione di un livello di riduzione del prezzo corrente maggiore nei turni iniziali, in presenza di un numero maggiore di partecipanti attivi, e più ridotto in presenza di un numero più contenuto di partecipanti attivi;

- la previsione di un *floor*, non negativo alle offerte, non rivelato, che permetterebbe, da un lato, di evitare la formazione di prezzi di aggiudicazione eccessivamente bassi e non correlati agli effettivi costi di erogazione del servizio con conseguente rischio di *default* dell' esercente e, dall'altro, di prevenire il rischio di prezzi predatori; in subordine, è stato richiesto di identificare un livello minimo di congruità delle condizioni economiche del servizio rispetto a un *benchmark* di mercato destinando la quota parte del corrispettivo d'asta che risultasse inferiore a tale soglia a iniziative a favore della generalità dei clienti finali;
 - la possibilità di conoscere, alla fine di ogni turno, il numero di partecipanti attivi per ogni area così da agevolare le valutazioni dei partecipanti;
 - la possibilità di concludere l'asta in momenti differenti per le varie aree, ossia, quando per due turni consecutivi risulti presente un solo offerente per una data area;
 - qualora si ricorra al sorteggio, la previsione che lo stesso avvenga in modo automatizzato secondo regole che evitino che uno stesso soggetto possa aggiudicarsi a sorte una pluralità di aree oppure sottoponendo a sorteggio dapprima le aree connotate da minore morosità e successivamente quelle in cui tale fenomeno ha una maggiore incidenza;
- b. molti dei partecipanti alla consultazione hanno altresì evidenziato l'importanza di conoscere, prima dello svolgimento delle procedure concorsuali, anche i valori di riduzione del prezzo corrente o comunque i criteri per la quantificazione di tale prezzo e per la riduzione dello stesso tra un turno e l'altro; alcuni di questi hanno altresì caldeggiato un seminario sul meccanismo d'asta o comunque una sessione di prova prima delle aste effettive;
- c. alcuni rispondenti hanno invece auspicato l'adozione di meccanismi alternativi a quello prospettato nel documento per la consultazione, suggerendo, per esempio, il ricorso a un'asta a rialzo con applicazione ai clienti finali di un prezzo uguale a quello della maggior tutela e con destinazione della rendita d'asta a finalità di sistema così da favorire la selezione di esercenti finanziariamente solidi e quindi verosimilmente in grado di far fronte, con un adeguato livello di servizio, a un potenziale significativo incremento della propria base clienti;
- d. infine, un'associazione rappresentativa delle piccole imprese ha suggerito l'applicazione di premialità di gara per operatori che gareggiano per l'assegnazione di aree con un profilo di rischio associato all'erogazione del servizio più alto rispetto ad altre;
- ii. in relazione all'ipotesi di applicare un tetto massimo al prezzo delle offerte, tutti gli intervenuti alla consultazione, eccetto uno, si sono dichiarati favorevoli ancorché alcuni di questi abbiano parimenti richiesto che tale tetto corrisponda al

- prezzo corrente iniziale dell'asta e che sia differenziato tra le aree per tenere conto del diverso livello di rischiosità del servizio tra queste ultime; un operatore, ha invece suggerito di porre tale tetto pari al valore del corrispettivo *PCV* applicato ai clienti non domestici del servizio di maggior tutela;
- iii. anche la proposta di un tetto massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante è stata accolta con favore da tutti i rispondenti alla consultazione, a eccezione di un rispondente che si è detto contrario a tale misura ritenuta distorsiva degli esiti d'asta; con specifico riferimento al livello a cui fissare tale tetto, sono emerse posizioni non univoche, posto che:
 - a. alcuni degli intervenuti hanno chiesto che sia ulteriormente abbassato mentre un operatore ne ha chiesto l'innalzamento al 50%;
 - b. un'associazione rappresentativa delle piccole imprese ha poi suggerito l'applicazione di tetti antitrust tesi a scongiurare che l'esito delle aste possa determinare un maggior livello di concentrazione del mercato;
 - c. infine, alcuni operatori hanno chiesto di conteggiare nel predetto tetto anche eventuali aree per cui un partecipante possa offrire qualora il medesimo soggetto che partecipa alle gare operi allo stesso tempo come utente del dispacciamento e trasporto per un altro partecipante;
 - iv. in merito alle prospettate soluzioni per limitare i casi in cui le aree territoriali rimangano non assegnate nel corso delle procedure concorsuali, la totalità dei rispondenti alla consultazione ha espresso la propria preferenza nei confronti della soluzione che accorda ai partecipanti la possibilità di offrire, a partire del secondo turno di gara, un prezzo intermedio, in quanto in grado di far emergere la differenza, in termini di disponibilità a pagare tra i partecipanti e anche perché di più semplice implementazione; in proposito alcuni degli intervenuti hanno tuttavia dichiarato di non condividere la proposta di accordare la predetta facoltà agli operatori solo una volta per ciascuna area territoriale;
 - v. gli orientamenti dell'Autorità sulle modalità di assegnazione delle aree in cui le aste siano andate deserte sono stati generalmente condivisi dai rispondenti alla consultazione; tuttavia, un rispondente ha segnalato l'opportunità di limitare quanto più possibile il ricorso agli esercenti la maggior tutela in caso di mancato interesse alla partecipazione a tali aste di riparazione, ad esempio, prevedendo aste con criteri di aggiudicazione diversi;
 - in merito alla durata del periodo di assegnazione (*sub* B.6), è stato espresso un generale consenso, da parte della maggioranza dei rispondenti alla consultazione, nei confronti della proposta di assegnare inizialmente il servizio per quattro anni; un'associazione rappresentativa delle piccole imprese ha invece indicato che la durata del predetto periodo dovrebbe essere allineata a quella dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese; inoltre, alcuni operatori e loro associazioni rappresentative hanno richiesto che, alla fine del periodo di assegnazione, gli esercenti selezionati tramite gara possano continuare a rifornire i clienti aggiudicati (senza che questi siano riassegnati a nuovi esercenti in esito a nuove aste), a condizioni stabilite dall'Autorità (es. alle condizioni delle offerte PLACET) in quanto, a giudizio dei rispondenti, ciò favorirebbe la creazione di un assetto di mercato pluralistico senza

inibire la possibilità di scelta del cliente finale che potrebbe, in ogni momento, cambiare fornitore;

- per ultimo, con riferimento alle tempistiche di attuazione degli interventi regolatori in discorso, è emersa una generale condivisione dei tempi prospettati in consultazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali, ancorché ritenuti sfidanti da alcuni dei rispondenti ed è stato altresì espresso apprezzamento per l'approccio graduale che vede la separazione delle aste aventi a oggetto le microimprese da quelle riguardanti i domestici; un'associazione rappresentativa delle piccole imprese ha invece dichiarato che avrebbe preferito un'asta unica per entrambe le tipologie di clientela; sul tema sono inoltre pervenute le seguenti osservazioni:
 - i. alcuni degli intervenuti hanno auspicato che le procedure si concludano entro il mese di settembre 2022 così che gli operatori possano disporre di tempi congrui, di circa due/tre mesi, per il trasferimento delle anagrafiche e le attività prodromiche all'attivazione del servizio a gennaio 2023; due dei rispondenti hanno invece sollecitato che queste si svolgano già a luglio;
 - ii. inoltre, sono stati sollecitati da diversi operatori e loro associazioni rappresentative interventi di verifica ed eventuale bonifica delle anagrafiche da parte degli esercenti uscenti prima che siano trasferite ai nuovi assegnatari del STG per le microimprese;
 - iii. infine, è stato segnalato che le prospettate tempistiche sarebbero comunque insufficienti qualora l'aggiudicatario del servizio fosse di piccole dimensioni o comunque avesse una base clienti molto inferiore rispetto all'ordine di grandezza degli eventuali clienti acquisiti in quanto il cambio di scala dimensionale dell'azienda non potrebbe essere efficacemente gestito in un così breve termine.

RITENUTO CHE:

- rispetto alle osservazioni, di ordine generale, pervenute con riferimento al tema del superamento della tutela di prezzo e all'ingresso dei clienti nel mercato libero:
 - i. sia fondata l'esigenza degli operatori di disporre di un quadro normativo e regolatorio certo entro cui possa giungere a compimento il percorso di rimozione della tutela di prezzo, è pertanto intenzione dell'Autorità assicurare, anche attraverso la formulazione del parere richiesto ai sensi della legge 124/17, il necessario raccordo tra le misure regolatorie riguardanti il servizio in questione e le disposizioni del decreto di prossima adozione da parte del MiTE con riferimento alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti nel mercato libero;
 - ii. siano ugualmente meritevoli di considerazione le osservazioni espresse dagli intervenuti alla consultazione in merito alla necessità e urgenza di una campagna informativa generalizzata finalizzata a rendere i clienti adeguatamente edotti in merito al percorso di rimozione della tutela di prezzo e alle modalità per accedere al mercato libero;
 - iii. rispetto all'asserita inadeguatezza delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese quale strumento di superamento della tutela di prezzo, occorre precisare che il servizio in questione ha la principale finalità di

- garantire la continuità della fornitura ai clienti che si troveranno senza fornitore all'indomani della rimozione del servizio di maggior tutela mentre è rimessa al decreto ministeriale l'identificazione delle misure per l'ingresso consapevole dei clienti nel mercato libero; in tale prospettiva, il ricorso alle aste per l'assegnazione del servizio risponde all'esigenza di garantire parità di trattamento tra tutti gli operatori ed esiti quanto più possibile concorrenziali, a beneficio dei clienti finali;
- iv. rispetto alla richiesta di ottenere il riconoscimento degli eventuali *stranded costs* all'indomani della rimozione del servizio di maggior tutela per tutti i clienti, si precisa che tale tematica non rientra nell'ambito di applicazione del presente provvedimento e che, a quadro normativo vigente, non è previsto siffatto riconoscimento;
- rispetto alle osservazioni pervenute in relazione ai requisiti di accesso al servizio (*sub A.1*) debba essere precisato che:
 - i. rientrano nell'ambito di applicazione del servizio in questione tutti i clienti non domestici (indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche o giuridiche o dal tipo di attività svolta) titolari di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, diversi dai clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV; nel caso di imprese, possano accedere a tale servizio solo quelle che rispettino sia la predetta soglia di potenza sia i requisiti (in termini di fatturato e numero di dipendenti) propri delle microimprese; gli usi propri della distribuzione e della trasmissione continuano invece a partecipare agli appositi meccanismi perequativi previsti dal TIV con riferimento al servizio di maggior tutela;
 - ii. il servizio si attiva per tutti i clienti finali che, alla data di rimozione del servizio di maggior tutela non risultino titolari di un contratto in condizioni di libero mercato, inclusi i clienti riforniti nell'ambito di detto servizio, rientrando anche questi nella nozione dei clienti "senza fornitore" di cui alla legge concorrenza;
 - iii. l'autocertificazione debba essere richiesta solamente nei casi di nuova attivazione del servizio sul presupposto che gli attuali esercenti la maggior tutela abbiano già effettuato l'attività di verifica del possesso, da parte dei clienti finali ivi riforniti, dei requisiti per permanervi, a partire da gennaio 2021, come prescritto dalla deliberazione 491/2020/R/eel; il relativo modulo sarà aggiornato in coerenza con il perimetro del STG per le microimprese con l'obiettivo di identificare se, tra i clienti per cui questo si attivi, vi siano dei clienti che eccedono i limiti (in termini di fatturato e numero di dipendenti) propri delle microimprese e quindi debbano essere spostate ad altro servizio di ultima istanza a cui hanno diritto per legge;
 - iv. le misure a tutela del credito dell'esercente, inclusa quindi la possibilità di quest'ultimo di sospendere la fornitura del cliente in caso di morosità pregressa, sono funzionali, in ultima istanza, a tutelare i clienti riforniti nell'ambito del STG su cui altrimenti graverebbero gli oneri della morosità che sarebbero tra questi socializzati, né sarebbe possibile, a quadro vigente, distinguere i casi di "morosità consapevole" da quelli di "morosità inconsapevole" ai fini di una eventuale differenziazione di trattamento tra clienti;

- rispetto alle osservazioni prevenute con riferimento all'assetto del STG per le microimprese (*sub* A.2):
 - i. sia meritevole di accoglimento la richiesta, sollevata dalla quasi totalità dei rispondenti alla consultazione, di accordare agli esercenti il STG per le microimprese la facoltà di avvalersi solamente di società dello stesso gruppo in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto; ciò in quanto, da un lato, si garantirebbe comunque agli operatori un certo grado di flessibilità organizzativa, dall'altro, in questa eccezionale congiuntura di tensione del settore elettrico, pare opportuno, in via prudenziale, assegnare il servizio ad operatori che svolgano all'interno dello stesso gruppo tutte le prestazioni funzionali all'erogazione del servizio, qualora sia necessario mettere in atto con tempestività eventuali azioni che possano scongiurare situazioni di criticità verso il sistema e che, nelle presenti circostanze, non sono del tutto prevedibili; simile scelta potrebbe tuttavia essere rivalutata in prospettiva delle prossime procedure concorsuali per l'assegnazione dell'omologo servizio ai clienti domestici, atteso che, in considerazione della numerosità, di gran lunga maggiore, di clienti messi all'asta rispetto alle microimprese, sarà quantomai opportuno trovare un ancor miglior temperamento con l'esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare, a beneficio della concorrenzialità dell'asta;
 - ii. siano parimenti meritevoli di accoglimento le richieste avanzate da quasi tutti gli operatori che hanno partecipato alla consultazione di non separare i contratti di dispacciamento e trasporto rispettivamente per i punti dei punti di prelievo associati al STG per le microimprese e quelli del mercato libero, in considerazione degli oneri gestionali a carico degli esercenti (che sarebbero ulteriormente incrementati nel caso di assegnazione di aree non appartenenti alle medesime zone di mercato) nonché di una gestione subottimale degli sbilanciamenti in relazione a volumi di prelievo piuttosto contenuti e che potrebbero, a loro volta, riverberarsi sul prezzo offerto in sede di gara; a fronte di quanto in discorso, anche al fine del monitoraggio delle uscite e dei rientri dal servizio da parte dei clienti finali dovrà essere tracciato ogni passaggio dal STG per le microimprese al mercato libero e viceversa nell'ambito dei processi già predisposti con la riforma del codice offerta di cui alla deliberazione 135/2022/R/com;
 - iii. siano fondate le osservazioni pervenute con riferimento alle condizioni economiche di erogazione del servizio da parte dei soggetti che subentrino nell'area/e in cui sia divenuto indisponibile l'esercente originariamente selezionato; in tale prospettiva, sia pertanto opportuno prevedere che:
 - a. in caso di indisponibilità dell'esercente, gli operatori interpellati dichiarino il prezzo al quale siano disposti a subentrare in una data area territoriale dal momento che il prezzo di aggiudicazione potrebbe non essere allineato ai costi effettivi sopportati dal nuovo esercente per l'erogazione del servizio nella nuova area in cui questo si renda disponibile; qualora vi siano più soggetti disposti a eseguire la prestazione, sarebbe selezionato l'operatore che offre il prezzo più basso;

- b. si ricorra agli esercenti la maggior tutela, in via residuale e provvisoria, fino a che il relativo servizio sarà attivo, solo in caso di carenza di interesse da parte di tutti i partecipanti alle gare a erogare il servizio in un'area in cui sia venuto meno l'esercente;
- c. qualora in futuro si ricorra a una procedura negoziata per l'identificazione dell'operatore che possa subentrare in un'area rimasta priva di esercente, tale modalità sia utilizzata in via residuale nel rispetto dei canoni di pubblicità e trasparenza della procedura;
- in relazione alle condizioni economiche del servizio (*sub* A.3):
 - i. non sia meritevole di accoglimento la richiesta, avanzata da un operatore, di rendere fissa la componente di prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento in quanto il prezzo fisso non rappresenta un riferimento adeguato in un servizio di ultima istanza, a carattere transitorio, quale quello in discorso, in cui i clienti finali dovrebbero permanere per il tempo strettamente necessario a trovare un venditore sul libero mercato; di converso, un prezzo variabile permette di trasferire ai clienti finali un segnale di prezzo allineato ai costi di approvvigionamento, tanto più, applicando a questi ultimi i valori consuntivi del PUN, in continuità con l'omologo servizio destinato alle piccole imprese; con specifico riferimento ai singoli corrispettivi applicati al cliente:
 - a. si debba confermare, anche in linea con gli esiti della consultazione, l'applicazione al cliente di una componente del prezzo a copertura dei costi di commercializzazione espressa in quota fissa, fatta eccezione per i punti di illuminazione pubblica in relazione ai quali questa debba essere convertita in quota energia sulla base di un coefficiente di conversione stabilito dall'Autorità, in coerenza con l'attuale metodologia di determinazione delle componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela;
 - b. sia altresì opportuno confermare che il corrispettivo C_{PSTGM} sia espresso in quota energia così da semplificare i processi di fatturazione da parte degli esercenti;
 - c. occorra precisare che il corrispettivo mercato capacità sarà di valore uguale a quello dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese in quanto sarà determinato dall'Autorità con le medesime modalità e la stessa periodicità, ossia utilizzando una stima del profilo del fabbisogno orario dei clienti pari alla stima del profilo di Acquirente unico utilizzata per la definizione del corrispettivo relativo al servizio di maggior tutela; in prospettiva della completa rimozione del servizio di maggior tutela sarà valutata una diversa modalità di quantificazione del corrispettivo in questione coerente per i due servizi a tutele gradualità; rispetto alla richiesta di dare evidenza separata a tale corrispettivo, si debba prevedere che, l'esercente pubblichi sul proprio sito *internet*, al pari dei vari corrispettivi applicati al cliente, anche il valore del corrispettivo mercato capacità internalizzato nella componente C_{DISPM} ;
 - d. non possa essere accolta la proposta di aumentare il prezzo applicato al cliente oltre il valore emerso in sede d'asta in funzione della permanenza

- nel servizio così da incentivarlo a uscire, quantomeno in questo primo periodo di assegnazione, in ragione della gradualità, prevista dalla legge concorrenza, che si intende garantire ai clienti finali nel passaggio dal servizio di maggior tutela al nuovo servizio, ferme restando le diverse valutazioni che potranno essere effettuate in tal senso in occasione delle successive gare per il prossimo periodo di assegnazione;
- ii. rispetto alle osservazioni formulate in relazione alle condizioni di remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese:
- a. debba essere confermata la frequenza annuale di liquidazione dei saldi di perequazione alla stregua dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese prevedendo tuttavia una sessione di perequazione aggiuntiva funzionale anche a eventuali rideterminazioni da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali degli importi da regolare con gli esercenti in esito a eventuali rettifiche;
 - b. possa essere accolta la richiesta di coprire il rischio profilo non coperto dal corrispettivo C_{ELM} dal momento che, l'attuale situazione di forte variabilità dei prezzi dell'energia che potrebbe ancora protrarsi per svariati mesi, potrebbe aumentare, anche in misura rilevante, l'entità di tale rischio rispetto a un contesto di mercato ordinario e, a fronte di tale circostanza, gli operatori potrebbero incontrare maggiori difficoltà sia a stimarne l'impatto sia a internalizzarlo nel prezzo offerto in sede di gara, tanto più, in ragione del fatto che tale prezzo, diversamente dagli altri servizi di ultima istanza, è espresso in euro/POD/anno mentre il costo da coprire è legato alle quantità orarie di energia prelevata dai clienti finali del servizio;
 - c. non possa essere accolta la richiesta degli intervenuti alla consultazione di introdurre un meccanismo di compensazione della morosità dei clienti non disalimentabili; ciò in quanto il numero di clienti finali di tale tipologia è generalmente contenuto (pari a circa il 7% del totale dei punti aventi diritto al STG per le microimprese) e oltretutto la quasi totalità di questi clienti è attualmente rifornita nel mercato libero, circostanza questa da cui si può ragionevolmente presumere che non siano clienti particolarmente morosi, di conseguenza, non ricorrono i presupposti per giustificare, sotto il profilo dei relativi oneri amministrativi, anche dal punto di vista degli operatori, l'implementazione e la gestione di siffatto meccanismo, a differenza di quanto fatto per gli altri servizi di ultima istanza dove la numerosità di detti clienti è di gran lunga superiore; si rammenta in proposito che, ove siffatto meccanismo è previsto, vi è l'obbligo degli esercenti di presentare, insieme alle informazioni funzionali alla reintegrazione, una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati, pertanto, a fronte di potenziali importi di reintegrazione contenuti nell'ambito del STG per le microimprese, i costi amministrativi di partecipazione al meccanismo sopportati dagli esercenti potrebbero eccedere le stesse compensazioni; tuttavia, qualora in futuro si osservasse un incremento significativo di tale tipologia di clientela nell'ambito del STG

- per le microimprese, l’Autorità valuterà l’implementazione di siffatto meccanismo per il prossimo periodo di assegnazione;
- d. inoltre, con riferimento ai prelievi fraudolenti, i relativi costi debbano trovare copertura nell’ambito del prezzo liberamente definito dal venditore in sede di gara, alla stregua degli altri servizi di ultima istanza;
 - e. diversamente da quanto prospettato nel documento di consultazione, non possa essere implementato il meccanismo di compensazione degli sbilanciamenti in quanto, in assenza di un contratto di dispacciamento separato, come richiesto in consultazione, non è possibile distinguere la quota parte delle penali di sbilanciamento fatturate all’utente imputabili ai soli prelievi dei clienti riforniti nel STG per le microimprese;
 - f. sempre in merito alle modalità di copertura dei costi degli esercenti, occorra altresì precisare che, nei casi in cui questi acquisiscano l’eventuale credito residuo relativo agli importi oggetto di rateizzazione di cui all’articolo 14 della deliberazione 252/2017/R/com, possano partecipare, con riferimento alle rate residue relative al suddetto credito, al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui all’articolo 23 della medesima deliberazione;
- in relazione alle condizioni contrattuali del servizio a tutele graduali (*sub* A.4):
 - i. sia opportuno confermare, almeno durante il primo periodo di assegnazione, l’applicazione al cliente delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET, inclusa la regolazione del TIQV, al fine di accordare ai clienti finali di minori dimensioni per cui si attiverà il nuovo servizio una protezione contrattuale rinforzata anche nella fase di eventuale gestione dei reclami o delle risposte alle richieste di informazione che verosimilmente saranno indirizzate agli esercenti; a riguardo, in accoglimento di quanto richiesto in consultazione, si intende prevedere una registrazione separata dei dati afferenti ai clienti riforniti nel servizio in questione così come una deroga temporale all’applicazione della regolazione sulla qualità della vendita di 6 mesi dall’attivazione di detto servizio nonché la decorrenza dell’obbligo di comunicazione all’Autorità a partire dai dati relativi all’anno 2024;
 - ii. con riferimento agli obblighi informativi verso il cliente, non possa essere accolta la richiesta di estendere fino a 20 giorni dall’attivazione del servizio il termine di trasmissione al cliente finale delle relative informazioni da parte dell’esercente selezionato in quanto risulta fondamentale informare i clienti con la massima tempestività così da contenere anche i rischi di reclami o disconoscimenti dei contratti che potrebbero riscontrarsi qualora alcuni clienti non siano consapevoli del passaggio al STG per le microimprese;
 - iii. con riferimento agli obblighi informativi a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti, al fine di rendere i clienti finali maggiormente edotti in merito all’imminente cambio del fornitore così che possano valutare come comportarsi, sia opportuno prevedere:
 - a. l’invio, nel periodo intercorrente da luglio a dicembre 2022, da parte degli esercenti la maggior tutela, di una informativa, con testo standardizzato

- definito dall’Autorità, allegata ad almeno due bollette, di cui la seconda emessa nel periodo tra ottobre e dicembre 2022, ancorché in un foglio separato così da non incrementare gli oneri a carico degli esercenti; nel caso di invio di una bolletta in formato dematerializzato, la comunicazione in parola debba essere contenuta in *file* separato oppure all’interno del *file* della bolletta nella prima pagina del documento; inoltre, come richiesto in consultazione, al fine di evitare comportamenti opportunistici, nella predetta informativa debbano essere chiaramente indicati i recapiti dello Sportello per eventuali richieste di informazione;
- b. l’inserimento, nella bolletta di chiusura del cliente finale, di uno specifico messaggio, il cui testo sarà anch’esso definito dall’Autorità, in cui lo si informa dell’avvenuto cambio fornitore in esito all’attivazione del STG microimprese e della modalità con cui verificare il nominativo dell’esercente nell’area di interesse;
- in relazione ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali (*sub* B.1), occorra precisare, come richiesto da alcuni degli intervenuti, che anche per l’assegnazione del STG per le microimprese la partecipazione alle gare sarà limitata a una sola società per gruppo così da favorire esiti di gara quanto più possibile competitivi; non sia invece opportuno introdurre requisiti di natura qualitativa (come l’indice di reclamosità) dal momento che potrebbero rivelarsi poco significativi per un servizio di ultima istanza; inoltre:
 - i. rispetto alle osservazioni prevenute con specifico riferimento ai requisiti di solidità economico finanziaria:
 - a. occorra precisare che il requisito di puntualità dell’utente di trasporto debba ritenersi soddisfatto qualora la verifica dell’indicatore dia esito positivo in relazione ai contratti stipulati con le 5 maggiori imprese distributrici indeterminate sulla base del numero di punti di prelievo connessi alla rete; in accoglimento di quanto richiesto in consultazione, al fine di rendere più agevole tale identificazione da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali, si intende prevedere che la lista delle imprese distributrici sia pubblicata nel Regolamento di gara di Acquirente unico;
 - b. nell’ottica di selezionare esercenti in grado di far fronte alle proprie obbligazioni verso il sistema, debba essere parimenti confermato il divieto di ammissione alle procedure concorsuali per quelle imprese che abbiano subito una previa risoluzione del contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto (ovvero che si avvalgano di società a cui è stato risolto il contratto) anche qualora tale risoluzione sia oggetto di accertamento giudiziario;
 - c. non siano state fornite argomentazioni sufficienti per rivedere la soglia di capitale sociale interamente versato prospettata in consultazione che risulta proporzionata all’obiettivo di ammettere alle procedure concorsuali operatori dotati di una adeguata capacità finanziaria, senza tuttavia generare oneri eccessivi che potrebbero scoraggiare la partecipazione stessa;
 - ii. rispetto alle osservazioni prevenute con riferimento ai requisiti di natura operativa:

- a. per le ragioni riportate *sub* A.2 al punto i., sia prudenziale in questa eccezionale congiuntura di fragilità e tensione del sistema elettrico ammettere alle procedure concorsuali imprese che, qualora non si approvvigionino direttamente, si siano avvalse nel 2021 di una società appartenente al medesimo gruppo societario in qualità di utente del trasporto e dispacciamento la quale dovrà, a sua volta, dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, al pari dell'impresa che partecipa alle gare;
 - b. in merito al numero minimo di clienti serviti ai fini della partecipazione alle gare, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di innalzare tale soglia, ponendola pari a 100.000, così da renderla più proporzionata rispetto alla dimensione media delle aree territoriali prevedendo al contempo che la predetta soglia possa essere raggiunta sommando sia punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici e non domestici connessi in BT di energia elettrica sia i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti domestici e altri usi con consumi annui fino a 50.000 Smc di gas naturale; ciò permette infatti di estendere la platea dei potenziali partecipanti alle gare includendovi anche gli operatori attivi nel settore del gas naturale che hanno una base clienti significativa e che quindi, sono in principio capaci di gestire adeguatamente un numero anche rilevante di nuovi clienti in caso di aggiudicazione del servizio in una o più aree;
- in merito all'obbligo, in capo agli esercenti, di presentare una relazione in cui dimostrino di disporre delle risorse adeguate ai fini dell'erogazione del servizio, occorra innanzitutto precisare che la funzione di simile relazione è quella di permettere all'Autorità di avere una maggiore visibilità sulle risorse tecniche e operative di cui gli esercenti si sono dotati per erogare il servizio nelle aree territoriali aggiudicate; peraltro, tale relazione è anche un utile strumento di monitoraggio delle condotte degli esercenti, atteso che, qualora nel corso del periodo di assegnazione del servizio un esercente non rispetti uno o più degli adempimenti previsti dalla regolazione si potrebbe ricorrere alla relazione in questione quale strumento di supporto per valutare se gli inadempimenti siano in qualche modo riconducibili a problemi di natura operativa dell'azienda; per ultimo, al fine di agevolare gli esercenti nella compilazione della stessa è intenzione dell'Autorità definire dei criteri di compilazione a cui questi dovranno attenersi;
 - rispetto alle osservazioni ricevute in merito alle garanzie da versare (*sub* B.2), si ritiene che gli importi prospettati che ciascun esercente sarà tenuto a versare per ogni area aggiudicata siano proporzionati rispetto alla finalità di dissuadere l'esercente da un mancato assolvimento del servizio o dallo svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste dalla regolazione, senza tuttavia creare oneri eccessivi di partecipazione, che potrebbero riverberarsi sul prezzo offerto in sede di gara o limitare il numero di potenziali partecipanti, tanto più nell'attuale congiuntura del sistema elettrico; sempre nell'ottica di dissuadere comportamenti non corretti da parte degli esercenti si intende altresì confermare la penalità a carico dell'esercente che decada dal proprio incarico calcolata come differenziale (in valore assoluto) tra il prezzo di aggiudicazione dell'area rimasta priva dell'esercente e il prezzo offerto dall'operatore

- disposto a subentrare per erogare il servizio commisurato al numero di punti di prelievo dell'area al momento del subentro;
- con riferimento all'ipotesi di ampliare il novero di potenziali partecipanti alle prossime procedure concorsuali che avranno a oggetto i clienti domestici, debba essere rinviata a successiva valutazione l'opportunità di ammettere anche operatori di settori diversi da quelli energetici, anche sulla base degli esiti delle procedure per l'assegnazione del STG per le microimprese;
 - rispetto alle osservazioni pervenute sulle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali (*sub* B.3):
 - i. sia fondata la richiesta avanzata da alcuni rispondenti alla consultazione di ricevere, prima delle gare, un aggiornamento sul numero dei punti di prelievo messi all'asta e sui relativi volumi, così da permettere ai partecipanti di effettuare le proprie valutazioni sulle strategie d'offerta da adottare in base a dati più recenti; possa parimenti essere accolta la richiesta di ricevere informazioni sulle richieste di indennizzo di cui al TISIND; non sia invece possibile fornire dati più aggiornati sulla morosità dei clienti messi all'asta perché trattandosi di informazioni nella disponibilità esclusiva degli esercenti la maggior tutela, non ci sarebbero i tempi minimi necessari per effettuare una nuova raccolta dati a ridosso delle gare; quanto alle tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara, si intende prevedere che queste siano fornite ai partecipanti nel mese di giugno 2022 così che questi dispongano di almeno due mesi e mezzo per analizzarle prima delle gare;
 - ii. al fine di tutelare il cliente finale, anche nell'ottica di ottimizzare la gestione della fornitura nel passaggio dal servizio di maggior tutela al STG per le microimprese, sia necessario prevedere un obbligo, in capo agli esercenti la maggior tutela, di trasferire agli assegnatari il STG per le microimprese l'informazione puntuale, per singolo punto di prelievo, circa (1) la modalità di pagamento precedentemente scelta dal cliente, (2) la tipologia di recapito della bolletta scelta (se cartacea ovvero in formato dematerializzato) nonché il recapito digitale dei clienti finali che hanno optato per la bolletta in formato dematerializzato, entro il 16 dicembre 2022; attraverso il trasferimento di questo *set* minimo di informazioni gli esercenti sarebbero infatti in grado di offrire ai clienti un servizio migliore, in quanto, conoscendo preventivamente alcune delle preferenze già espresse in merito alla gestione del rapporto contrattuale (come ad esempio sul tipo di bolletta che si intende ricevere), potrebbero fornire ai clienti comunicazioni mirate (trasmesse anche con mezzi digitali per chi prediliga tali canali) sulle modalità o gli eventuali dati da trasferire per ottenere una gestione della fornitura in continuità con quella scelta fino a quel momento così da rendere quanto più agevole il passaggio dal fornitore uscente all'entrante e contestualmente limitare i disservizi per il cliente; resta inteso, che gli esercenti entranti a cui saranno trasferiti i predetti dati debbano assicurare, attraverso apposita informativa *privacy* di cui all'articolo 14 del GDPR, la trasparenza sulle modalità di trattamento dei dati personali così acquisiti;

- rispetto alle posizioni divergenti espresse in consultazione con riferimento alle aree di territoriali di erogazione del servizio prospettate (*sub* B.4), si debba evidenziare quanto segue:
 - i. i criteri seguiti dall’Autorità per l’identificazione delle aree territoriali rispondono all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali, così da aumentarne la concorrenzialità e ridurre, al contempo, per quanto possibile, il rischio di mancata assegnazione del servizio in certe aree del Paese ovvero la formazione di prezzi “sproporzionati” rispetto al costo del servizio, dovuti proprio alla scarsa concorrenzialità delle gare; a tale scopo, sono state individuate aree quanto più simili tra di loro, in termini di punti di prelievo e livello di morosità media seppure con il vincolo (adottato in precedenza) di aggregare zone geografiche caratterizzate da livelli di morosità relativa meno distanti tra di loro; peraltro, l’accorpamento, nell’ambito della medesima area, di gruppi di province appartenenti a regioni diverse ha permesso di identificare aree in cui vi sia una compresenza di più esercenti la maggior tutela così da mitigare, per quanto possibile, il vantaggio informativo di cui questi godrebbero nel caso in cui vi fosse stata una perfetta sovrapposizione tra le aree del STG per le microimprese e quelle servite dagli attuali esercenti la maggior tutela;
 - ii. a riguardo, non può essere accolta neanche la richiesta di aumentare il numero delle aree in quanto la dimensione media di queste ultime è stata identificata in modo tale da non risultare né troppo piccola, così da non ridurre il potenziale incentivo degli operatori ad acquisirle, né eccessivamente grande, in modo da promuovere la partecipazione alle gare di operatori con caratteristiche dimensionali diverse, a beneficio, in ultima analisi, del livello di concorrenzialità delle aste;
 - iii. si ritiene pertanto che le aree prospettate nel documento per la consultazione contemperino al meglio i predetti obiettivi;
- rispetto alle osservazioni prevenute sui criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali (*sub* B.5) e, più in dettaglio:
 - i. con riferimento alle modalità di svolgimento delle aste, debba essere confermato, in linea con gli esiti della consultazione, il disegno d’asta iterativa ascendente simultanea che, in considerazione della numerosità dei clienti oggetto d’asta, potrebbe meglio soddisfare la duplice esigenza di favorire il processo di *price discovery* nel corso della procedura di gara (ossia, l’acquisizione progressiva di informazioni utili alla formulazione dell’offerta economica) e, al contempo, la sostituibilità tra aree (ossia, la possibilità di riflettere nelle offerte presentate il valore relativo che queste aree hanno per ciascun partecipante);
 - a. rispetto alle richieste puntuali, avanzate da alcuni rispondenti alla consultazione, di introdurre alcuni correttivi al predetto meccanismo d’asta, si ritiene che:
 - sia meritevole di accoglimento la richiesta di fissare un numero massimo di turni di gara così da contenere la durata della procedura e avere maggiore certezza sulle tempistiche di svolgimento della stessa;

- non sia invece condivisibile la proposta di prevedere, in caso di assenza di offerte all'ultimo turno (t), un turno supplementare (t+1) in cui i migliori offerenti possano competere offrendo a sconto rispetto all'ultimo prezzo corrente; ciò in quanto, è ragionevole presumere che in tale turno supplementare i potenziali offerenti non abbiano interesse a offrire ad un prezzo ancora più basso di quello dell'ultimo turno per l'area in cui l'asta sia andata deserta avendo invece preferito concorrere per altre aree territoriali; di converso, in tale scenario l'asta di riparazione appare più efficace, ai fini dell'aggiudicazione dell'area, in quanto sarebbe aperta non solamente ai "migliori offerenti" ma a tutti i partecipanti alla procedura che potrebbero formulare il proprio prezzo per aggiudicarsela;
- sia meritevole di successivo approfondimento l'eventuale scelta di differenziare il livello di riduzione del prezzo corrente tra i turni di gara in base al numero di partecipanti attivi, scelta che dovrà tenere al contempo conto anche delle implicazioni sugli interventi di implementazione del disegno d'asta;
- non sia meritevole di accoglimento la richiesta di individuare un *floor* alle offerte ammesse in sede di gara in quanto potrebbe condurre a esiti di gara subottimali;
- sia fondata la richiesta dei partecipanti alla consultazione di conoscere, prima di ogni nuovo turno di gara, il numero di partecipanti attivi presenti in ciascuna area, così da affinare la propria strategia d'offerta anche in funzione dell'intensità della competizione nelle varie aree territoriali, mantenendo tuttavia l'anonimato sull'identità dei partecipanti per evitare fenomeni di collusione; sempre al fine di prevenire comportamenti collusivi, sia parimenti opportuno omettere la predetta informazione sul numero di partecipanti attivi quando in un'area ve ne sia un numero contenuto pari o inferiore a tre;
- di converso, non possa essere accolta la richiesta di concludere l'asta in momenti diversi tra le varie aree (piuttosto che simultaneamente per tutte) in quanto si snaturerebbe il disegno d'asta in questione che si basa proprio sulla possibilità dei partecipanti di poter presentare un'offerta, volta per volta, in aree differenti da quelle in cui hanno offerto al turno precedente, sulla base del prezzo di equilibrio che si è formato nelle varie aree, così da ottenere un risultato d'asta più efficiente, a beneficio, in ultima analisi, dei clienti finali; di conseguenza, qualora l'asta si chiudesse in momenti diversi tra le aree, si limiterebbe sostanzialmente il perimetro di aree tra le quali i partecipanti potrebbero avere interesse a offrire nel corso della procedura, precludendo l'aggiudicazione di alcune aree al partecipante che gli attribuisce il maggior valore;

- nel caso marginale in cui si verifichi la parità tra più offerte alla fine della procedura di gara, sia opportuno ricorrere a un sorteggio telematico secondo criteri che evitino che uno stesso operatore possa ottenere a sorte una pluralità di aree territoriali;
- b. sia inoltre fondata e meritevole di accoglimento la richiesta, di alcuni dei partecipanti alla consultazione, di conoscere, prima dello svolgimento delle procedure concorsuali, i criteri di riduzione del prezzo corrente tra un turno di gara e l'altro, così come quella di disporre di una sessione di prova in bianco, prima dell'asta effettiva;
- c. di converso, non possa essere accolta la proposta di ricorrere ad un meccanismo d'asta a rialzo con applicazione al cliente finale di un prezzo uguale a quello del servizio di maggior tutela e destinazione della rendita a finalità di interesse pubblico, in quanto simile soluzione comporterebbe, nei fatti, l'applicazione al cliente di un prezzo regolato, con la contestuale elusione della legge 124/17 che invece ne prevede la rimozione; il meccanismo d'asta prospettato, in coerenza con lo spirito della richiamata legge concorrenza, mira invece a fare emergere il prezzo che gli operatori di mercato sono disposti a offrire, in funzione dei propri costi, per erogare il STG per le microimprese;
- d. non possa essere accolta neanche la richiesta di istituire delle premialità per operatori che gareggiano nelle aree connotate da un maggiore profilo di rischio, atteso che, eventuali premialità in termini di maggiore remunerazione degli aggiudicatari di quelle aree incrementerebbe i costi a carico dei clienti riforniti nell'ambito del servizio e altre forme di premialità risultano non immediatamente individuabili sulla base del contributo ricevuto;
- ii. con riferimento all'applicazione di un tetto massimo alle offerte, sia utile al buon esito delle gare confermare simile misura per evitare che, soprattutto in alcune aree connotate da un rischio di morosità più elevato, possano formarsi prezzi sproporzionati rispetto ai costi sottesi all'erogazione del servizio, dovuti a valutazioni eccessivamente prudenziali dei partecipanti oppure all'eventuale esercizio di potere di mercato per assenza di concorrenza; in proposito, si ritiene tuttavia opportuno non rivelare simile valore prima delle gare così da non influenzare le strategie di offerta dei partecipanti nel corso dell'asta;
- iii. rispetto alle osservazioni formulate con riferimento al tetto massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante alle procedure concorsuali:
 - a. non possa essere accolta la richiesta di rivedere il relativo valore in quanto la soglia individuata risulta già adeguata e proporzionata rispetto alla finalità di prevenire il rischio che un singolo operatore si aggiudichi da solo una quota sproporzionata di aree territoriali, con conseguenze negative sul livello di concentrazione del mercato post-asta;
 - b. non paia neanche percorribile l'ipotesi di fissare un tetto alla quota di mercato degli operatori in esito alle gare ovvero al livello di concentrazione che possa essere raggiunto dopo tali gare poiché un simile intervento che

inciderebbe “artificialmente” sulla struttura di mercato presuppone una valutazione di un comportamento abusivo di un’impresa in posizione dominante, valutazione che esula dalle competenze dell’Autorità;

- iv. al fine di limitare i casi in cui le aree territoriali rimangano non assegnate nel corso delle procedure concorsuali, sia preferibile, anche in coerenza con gli esiti della consultazione, accordare ai partecipanti la possibilità di offrire un prezzo intermedio, una volta sola, per ciascuna area, trattandosi di una soluzione di più immediata implementazione e che, a differenza della soluzione alternativa, non genera incertezze sotto il profilo dell’interpretazione degli esiti di gara; peraltro, la scelta di limitare il numero di volte in cui ciascun partecipante possa esercitare tale facoltà servirebbe a sua volta a non prolungare eccessivamente le tempistiche di svolgimento della procedura di gara;
 - v. siano ragionevoli le osservazioni formulate con riferimento all’opportunità di limitare quanto più possibile il ricorso agli esercenti la maggior tutela per l’erogazione del STG per le microimprese nel caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree; tuttavia, fintanto che tale servizio sarà operativo, tale soluzione appare la più efficiente al fine di garantire la tempestiva continuità della fornitura qualora, anche indicando nuove gare, non vi sia interesse a parteciparvi;
- in coerenza con le osservazioni ricevute dalla maggior parte dei rispondenti alla consultazione sulla durata del periodo di assegnazione (*sub* B.6), sia opportuno confermare l’orizzonte temporale di quattro anni prospettato in consultazione che risulta adeguato a permettere agli esercenti di coprire i costi associati all’erogazione del servizio in questione e a contrattualizzare i clienti ivi riforniti sul libero mercato; non possa essere invece accolta la richiesta, avanzata da alcuni degli intervenuti alla consultazione, di continuare a rifornire i clienti assegnati nell’ambito del STG per le microimprese, alle condizioni stabilite dall’Autorità per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto il contratto tra l’esercente e il cliente finale che si instaura esclusivamente ai fini dell’erogazione del servizio di ultima istanza è un contratto a termine che cessa al sopraggiungere della sua scadenza naturale coincidente con la fine del periodo di assegnazione definito dall’Autorità, pertanto, ove le parti convengano di prorogare il rapporto in essere occorrerà che gli stessi stipolino un nuovo contratto a condizioni di libero mercato; in secondo luogo, poiché la tacita adesione a nuove condizioni contrattuali da parte di clienti “inerti” non assicura la piena consapevolezza dei clienti finali circa il passaggio al mercato libero;
 - per ultimo, con riferimento alle tempistiche di attuazione degli interventi oggetto del presente provvedimento, siano condivisibili e meritevoli di considerazione le richieste, avanzate in consultazione, di prevedere un congruo arco temporale per consentire agli operatori di partecipare alle procedure concorsuali e agli aggiudicatari di erogare il servizio; a tal fine si ritiene opportuno prevedere che le procedure concorsuali si concludano entro il mese di settembre 2022 con la relativa pubblicazione degli esiti entro inizio ottobre così da accordare agli esercenti il servizio circa 3 mesi per le attività prodromiche all’attivazione del STG per le microimprese a gennaio 2023.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni (art. 1 comma 60) della legge 124/17 che intesta all’Autorità il compito di adottare disposizioni per assicurare il STG ai clienti senza fornitore alla data di rimozione del servizio di maggior tutela, prevedendo parimenti opportune misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di tali clienti;
- in ossequio alle predette disposizioni, si debba definire (A) la regolazione del STG per le microimprese e (B) le modalità di assegnazione dello stesso per permetterne l’attivazione a partire da gennaio 2023, data di rimozione della tutela di prezzo per le microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW (e attualmente rifornite in maggior tutela); i predetti interventi regolatori siano peraltro indifferibili posto che, in assenza degli stessi, non sarebbe garantito un servizio di ultima istanza (e quindi la continuità della fornitura) ai clienti senza un contratto a condizioni di libero mercato che, a partire dalla suddetta data, non avranno più diritto ad accedere al servizio di maggior tutela, a quadro normativo vigente; resta tuttavia inteso che, all’indomani dell’adozione, da parte del MiTE, del decreto recante le modalità e i criteri per l’ingresso consapevole dei clienti finali al mercato libero, occorrerà assicurare il necessario raccordo tra le disposizioni ivi contenute e quanto disposto con il presente provvedimento;
- al fine di quanto sopra, con specifico riferimento alla regolazione del servizio (A), sia pertanto opportuno:
 - i. confermare gli orientamenti posti in consultazione in relazione ai requisiti di accesso al servizio, prevedendo che:
 - a. a partire dal 1° gennaio 2023 debbano essere riforniti nell’ambito dello stesso i clienti finali non domestici che, alla predetta data, non siano titolari di un contratto a condizioni di libero mercato, identificando come tali:
 - (1) le microimprese che rispettino cumulativamente le seguenti condizioni:
 - abbiano meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro e
 - risultino titolari di punti di prelievo tutti connessi in bassa tensione e tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW; ovvero
 - (2) i clienti finali, diversi dalla microimprese, appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) del TIV titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW;
 - b. ai fini dell’identificazione delle microimprese, gli esercenti il STG per le microimprese, richiedano, in occasione di ogni nuova attivazione nel servizio, successiva al primo passaggio dal servizio di maggior tutela, un’apposita autocertificazione dal contenuto definito dall’Autorità;
 - c. i clienti finali non possano chiedere di accedere al servizio in questione se precedentemente titolari di un contratto sul libero mercato ma possano richiedere la voltura su un punto di prelievo associato al servizio così come una nuova attivazione, alla stregua degli altri servizi di ultima istanza del settore elettrico e del gas naturale;

- d. gli esercenti il servizio possano disporre delle misure a tutela del proprio credito previste dalla regolazione vigente;
- ii. sia opportuno rivedere gli orientamenti posti in consultazione con riferimento all'assetto del servizio per rispondere alle esigenze espresse in consultazione, prevedendo che:
 - a. gli esercenti, qualora non si approvvigionino direttamente, possano avvalersi solamente di una società del gruppo (che dovrà rimanere tale per tutto il periodo di assegnazione) ai fini della conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto;
 - b. gli esercenti possano stipulare un unico contratto di trasporto e dispacciamento per i punti di prelievo riforniti nel STG per le microimprese e nel mercato libero; al contempo, al fine di monitorare i passaggi tra il servizio a tutele graduali e il mercato libero, i medesimi esercenti siano tenuti ad aggiornare nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) dei punti di prelievo le informazioni relative all'offerta associata al POD ai sensi della deliberazione 135/2022/R/com, in occasione di ogni passaggio e quindi di variazione dell'offerta commerciale applicata;
 - c. nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico, si proceda in via prioritaria a sondare la disponibilità degli altri partecipanti alle gare a subentrare, al prezzo al quale questi si rendano disponibili a erogare il servizio in una data area territoriale, e in ultima istanza, si ricorra agli esercenti la maggior tutela fintanto che sarà operativo tale servizio; all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela per tutti i clienti finali, nelle ipotesi, anch'esse residuali, di estrema urgenza, si ricorra invece a procedure negoziate, dandone preventiva pubblicità;
- iii. confermare sostanzialmente gli orientamenti posti in consultazione con riferimento alle condizioni economiche del servizio, ancorché rivisti sotto alcuni profili, per tenere conto degli esiti della consultazione; a tal fine, sia opportuno prevedere che:
 - a. sia applicato al cliente un prezzo relativo alla materia energia pari alla somma di:
 - un prezzo variabile soggetto ad aggiornamenti periodici a copertura dei costi di approvvigionamento (acquisto energia e dispacciamento, incluso il corrispettivo mercato di capacità ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento, di aggregazione misure e $DISP_{BT}$);
 - un corrispettivo specifico definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali, in quota energia (c€/kWh), a copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente del libero mercato;
 - un prezzo unico a livello nazionale, espresso c€/POD/anno, determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione emersi in sede di gara, che incorpora le restanti voci di costo (parametro δ) a eccezione dei punti di prelievo associati a illuminazione pubblica per cui il corrispettivo è convertito in quota energia;

- in deroga a quanto sopra, e limitatamente ai casi in cui il cliente acceda al servizio in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del proprio venditore del libero mercato, il parametro δ , qualora positivo, sia posto pari a zero, con riferimento ai prelievi effettuati dalla data di attivazione del servizio, fino all'ultimo giorno del mese successivo a tale data;
 - un corrispettivo di perequazione volto a compensare ciascun esercente della differenza tra il livello del parametro δ applicato al cliente finale e il valore del prezzo di aggiudicazione formatosi nell'ambito della procedura concorsuale nonché a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela fino all'anno di competenza 2022;
- b. gli esercenti il STG per le microimprese:
- ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata, a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione (che servirà anche a coprire eventuali saldi residui di perequazione dell'approvvigionamento dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela fino all'anno di competenza 2022) e possano accedere a un meccanismo di compensazione del rischio profilo ; a tale fine il SII provvederà a fornire agli esercenti il STG per le microimprese i dati rilevanti ai fini di detto meccanismo;
 - al pari del servizio di salvaguardia dei grandi clienti, nel caso di clienti che accedono al servizio a valle della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del venditore del mercato libero, gli esercenti del servizio siano altresì compensati (1) della mancata applicazione del parametro δ con riferimento ai prelievi dei predetti clienti per il periodo intercorrente dall'attivazione del servizio fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di tale attivazione, (2) in misura pari al prodotto tra l'energia prelevata da tali clienti nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio e la differenza tra i corrispettivi di sbilanciamento pagati a Terna per i predetti prelievi e il PUN;
 - possano parimenti accedere, qualora acquisiscano l'eventuale credito residuo relativo ad importi oggetto di rateizzazione ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 252/2017/R/com, al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui all'articolo 23 della medesima deliberazione, con riferimento alle rate residue relative al suddetto credito;
- c. ai fini della corretta identificazione dei costi e ricavi afferenti al STG per le microimprese questi siano oggetto di separazione contabile rispetto all'omologo servizio destinato alle piccole imprese; a tal fine, debba essere creata un'attività separata in relazione alla vendita di energia elettrica ai

clienti finali del STG per le microimprese, a partire dal primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2022; debbano inoltre essere demandate al Manuale di contabilità regolatoria, pubblicato dagli Uffici dell’Autorità, le specifiche tecniche di dettaglio per l’attuazione della predetta previsione;

- iv. confermare altresì l’applicazione delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET con le seguenti precisazioni:
 - a. in parziale deroga alla disciplina delle offerte PLACET- che prevede la trasmissione della bolletta in formato dematerializzato quale modalità ordinaria- l’ esercente possa inviare la bolletta in tale formato, solamente a quei clienti di cui abbia acquisito il recapito digitale dall’ esercente la maggior tutela uscente e che risultino già destinatari della bolletta in questo formato nell’ ambito del servizio di maggior tutela; nella comunicazione di attivazione del servizio, il cliente dovrà comunque essere informato a riguardo; con riferimento agli altri clienti, l’ esercente sia invece tenuto ad acquisire dal cliente finale un valido recapito digitale, informandolo, a tal fine, nella comunicazione che gli sarà fornita al momento dell’ attivazione del servizio; nelle more dell’ acquisizione del predetto recapito e in caso di silenzio del cliente finale, la bolletta dovrà essere inviata in formato cartaceo, ciò in quanto, a differenza dei contratti delle offerte PLACET che presuppongono un comportamento attivo del cliente il quale concorda di ricevere la bolletta in formato dematerializzato(e mette a disposizione un recapito a cui destinarla), il presente servizio, proprio per la sua natura di ultima istanza, non presuppone la volontà del cliente di accedervi; inoltre, si debba derogare all’ applicazione dello sconto al cliente che scelga contestualmente la bolletta in formato dematerializzato e la modalità di addebito automatico dell’ importo fatturato posto che tale sconto potrebbe incidere sul valore del prezzo offerto in sede di gara;
 - b. sia confermata l’ applicazione del TIQV anche ai clienti riforniti nell’ ambito del servizio in questione accordando tuttavia agli esercenti una deroga temporale di 6 mesi dall’ attivazione dello stesso rispetto all’ applicazione di tale regolazione nonché prevedendo una registrazione separata per i clienti ivi riforniti e la decorrenza dell’ obbligo di comunicazione all’ Autorità a partire dai dati relativi all’ anno 2024;
 - c. gli esercenti il STG per le microimprese siano tenuti a inviare al cliente, entro sette giorni dall’ attivazione del servizio, un’ apposita comunicazione recante le informazioni essenziali sul servizio, sull’ identità dell’ esercente e sulla sua facoltà di poter passare al mercato libero; il termine della suddetta comunicazione è incrementato a dieci giorni limitatamente alla prima attivazione che avverrà a seguito delle procedure concorsuali; la predetta comunicazione debba essere messa a disposizione del cliente finale anche qualora questo richieda una voltura o una nuova attivazione di un nuovo punto di prelievo ovvero di un punto precedentemente disattivato;
- v. prevedere che l’ esercente la maggior tutela uscente:

- nel periodo intercorrente da luglio a dicembre 2022 alleggi, ad almeno due bollette, di cui la seconda inviata al cliente nel periodo da ottobre a dicembre 2022, in un foglio separato (ovvero, nel caso di bolletta in formato dematerializzato, in *file* separato oppure all'interno del *file* della bolletta nella prima pagina del documento), un'informativa con testo standardizzato definito dall'Autorità;
- riporti, nella bolletta sintetica di chiusura del cliente finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, un messaggio anch'esso definito dall'Autorità, finalizzato a renderlo edotto del cambio di fornitore;
- con riferimento alle modalità di assegnazione del STG per le microimprese (B) sia opportuno:
 - i. confermare integralmente gli orientamenti posti in consultazione in relazione ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, con le seguenti specificazioni, che tengono conto degli esiti della consultazione:
 - sia ammessa a partecipare alle procedure concorsuali solamente una società per gruppo societario;
 - nell'ambito dei requisiti di solidità economico-finanziaria:
 - l'indicatore di *performance* verso Terna risulti soddisfatto qualora, negli ultimi dodici mesi precedenti le gare, l'indice I_0 del Regolamento garanzie di Terna non sia risultato pari a 1 per più di una volta con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo di cui sia titolare il partecipante alle gare ovvero la società del gruppo di cui si avvale oppure nei casi in cui l'utente non abbia rispettato il predetto indice ma non abbia parimenti ricevuto alcuna richiesta di integrazione delle garanzie da parte di Terna;
 - l'indicatore relativo alla puntualità dei pagamenti nei confronti dei distributori sia soddisfatto qualora ciascuna delle 5 principali imprese distributrici (identificate sulla base del numero di punti connessi alla rete) verifichino che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre del 2021, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento; a tal fine debbano essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del Codice di rete tipo;
 - sia fatto divieto di partecipare alle procedure concorsuali alle imprese che direttamente (o per il tramite di una società del gruppo) abbiano subito la risoluzione di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o di trasporto a partire dal 2017 e che abbiano lasciato insoluti a imprese distributrici che hanno partecipato al meccanismo di compensazione di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel oppure facciano parte del medesimo gruppo societario di società a cui siano imputabili tali insoluti;
 - sia confermato il livello di capitale sociale interamente versato pari a 100.000 euro;

- ai fini del soddisfacimento dei requisiti di natura operativa, i partecipanti alle gare:
 - siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero possano essersi avvalsi, per l'intero anno 2021, di società del gruppo societario per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto, a condizione che tali società rispettino anch'esse i pertinenti requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali;
 - debbano avere rifornito, alla data del 31 dicembre 2021, una soglia minima di clienti finali pari a 100.000 composta cumulativamente sia di clienti domestici di energia elettrica e/o gas naturale che di clienti non domestici di energia elettrica connessi in BT e/o di gas naturale con consumo annuo fino a 50.000 Smc;
 - gli operatori selezionati in qualità di esercenti debbano rispettare i requisiti di partecipazione per tutto il periodo di assegnazione del servizio, a pena di decadenza dall'incarico e debbano altresì presentare una relazione in cui descrivano le risorse a disposizione ai fini dell'erogazione del servizio al numero di clienti acquisiti, entro 1 mese dall'attivazione del servizio; tale relazione debba essere periodicamente aggiornata;
- ii. confermare integralmente gli orientamenti posti in consultazione in merito alle garanzie, prevedendo che:
 - a. debba essere corrisposta da ciascun partecipante (1) la somma di 75.000 euro ai fini della partecipazione alle gare e (2) la somma di 2 milioni 500 mila euro per ciascuna area assegnata, ai fini dell'aggiudicazione;
 - b. in caso di decadenza dell'esercente, oltre all'escussione della garanzia *sub* (2), questo sia tenuto a versare anche una penale paria alla differenza, in valore assoluto, tra il prezzo di aggiudicazione dell'area in cui l'esercente è decaduto e il prezzo offerto dall'operatore che gli subentra, commisurata al numero di punti di prelievo dell'area territoriale al momento del subentro;
- iii. confermare integralmente gli orientamenti posti in consultazione con riferimento al contenuto delle informazioni riguardanti le caratteristiche dei punti di prelievo oggetto di assegnazione, prevedendo altresì che queste siano rese note ai partecipanti almeno due mesi e mezzo prima della formulazione della propria offerta economica per permettere loro di disporre un tempo congruo per analizzarle;
- iii. prevedere che gli esercenti la maggior tutela uscenti trasferiscano agli esercenti il STG l'informazione puntuale, per singolo punto di prelievo, circa la modalità di pagamento precedentemente prescelta dal cliente nonché circa la tipologia di recapito della bolletta scelta (se cartacea ovvero in formato dematerializzato) e un recapito digitale dei clienti che fino a quel momento hanno ricevuto la bolletta in formato dematerializzato, entro il 16 dicembre 2022; a tal fine, le comunicazioni delle suddette informazioni debbano avvenire: (a) attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca agli esercenti la maggior tutela uscenti idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna; (b) utilizzando formati elettronici riconosciuti dai

più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti; inoltre, entro il 15 ottobre 2022, gli esercenti la maggior tutela siano tenuti a comunicare agli esercenti il STG per le microimprese i canali di comunicazione adoperati così che questi ultimi possano prepararsi alla ricezione delle informazioni da acquisire;

- iv. confermare altresì le dodici aree territoriali prospettate in consultazione;
- v. confermare sostanzialmente gli orientamenti posti in consultazione in relazione ai criteri di aggiudicazione, con le seguenti specificazioni, che tengono conto degli esiti della consultazione:
 - a. prevedere un numero massimo di turni di gara;
 - b. applicare al valore delle offerte formulate in sede di gara un tetto massimo non rivelato in anticipo, per evitare di influenzare le strategie di offerta dei partecipanti alle gare;
 - c. nel caso residuale in cui si verifichi la parità tra più offerte, per una data area territoriale, alla fine della procedura di gara, ricorrere a un sorteggio telematico secondo criteri che evitino che uno stesso operatore possa ottenere a sorte una pluralità di aree territoriali;
 - d. per limitare i casi in cui le aree territoriali rimangano non assegnate nel corso delle procedure concorsuali, prevedere che, a partire dal secondo turno di gara, ciascun partecipante possa offrire un prezzo intermedio, una volta sola, per ciascuna area territoriale;
 - e. demandare ad Acquirente unico di prevedere una sessione di prova delle aste prima dello svolgimento delle stesse;
 - f. applicare un tetto massimo in relazione alle aree aggiudicabili da un singolo partecipante pari al 35% del totale delle aree di assegnazione;
 - g. confermare il ricorso alle aste di "riparazione" per l'affidamento delle aree rimaste non assegnate prevedendo contestualmente un innalzamento del valore del tetto massimo alle offerte per evitare che le gare vadano nuovamente deserte nonché una rimozione del limite massimo al numero di aree aggiudicabili;
- vi. confermare la durata di quattro anni del primo periodo di assegnazione, intercorrente dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026;
- sia opportuno prevedere che le procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese si svolgano secondo le seguenti tempistiche per permettere l'attivazione dello stesso a partire da gennaio 2023:
 - i. entro il 30 maggio 2022 Acquirente unico pubblichi il Regolamento di gara;
 - ii. entro il 14 giugno 2022, Acquirente unico metta a disposizione esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali le informazioni pre-gara;
 - iii. entro il 7 ottobre 2022 siano pubblicati gli esiti delle procedure concorsuali;
 - iv. entro l'1 gennaio 2023 sia completato il trasferimento dei punti di prelievo agli esercenti selezionati in esito alle aste;
- si debba incaricare Acquirente unico di predisporre modalità telematiche di partecipazione e svolgimento delle procedure concorsuali;
- sia opportuno prevedere che, con uno o più successivi provvedimenti, siano definiti:

- i. le tempistiche e le modalità di aggiornamento del RCU nell'ambito del SII, con l'informazione relativa alla permanenza nel STG per le microimprese, in particolare in occasione di ogni passaggio di un punto di prelievo da e verso il servizio;
 - ii. le attività di reportistica, ai fini del monitoraggio del mantenimento dei requisiti di partecipazione da parte degli esercenti il STG per le microimprese, per tutto il periodo di assegnazione del servizio;
 - iii. i valori del corrispettivo C_{SEM} , che sarà reso noto ai partecipanti prima dello svolgimento delle procedure concorsuali;
 - iv. i criteri di riduzione del prezzo corrente in ciascun turno e i relativi valori che non saranno rivelati preventivamente ai partecipanti alle gare per evitare fenomeni di collusione;
 - v. il valore del *cap* alle offerte ammesse in sede di gara, da rendere noto ai partecipanti solo a conclusione delle procedure concorsuali;
 - vi. eventuali interventi di allineamento (da effettuarsi necessariamente prima del termine di svolgimento delle aste) tra quanto disposto con il presente provvedimento e le disposizioni del decreto del MiTE recante le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero che incidano sulle modalità di svolgimento delle procedure per l'assegnazione del STG per le microimprese;
- sia opportuno disporre la pubblicazione del nuovo testo delle disposizioni del TIV come derivante dagli interventi previsti dal presente provvedimento, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2023;
 - sia, infine, opportuno modificare e integrare il TIMOE, il TIQV, il TIS, l'attuale TIV in vigore, il TIT, il TIUC, l'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com alla luce degli interventi previsti nel presente provvedimento

DELIBERA

1. di sostituire, a partire dall'1 aprile 2023, l'Allegato A alla deliberazione 491/2020/R/eel con l'Allegato A alla presente deliberazione, contenente altresì una tavola di concordanza della nuova numerazione del TIV rispetto alla numerazione in vigore fino alla data di efficacia dello stesso, prevedendo che, unicamente le disposizioni di cui all'articolo 42 siano efficaci dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di prevedere che, ai fini della definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento, siano fatte salve e trovino applicazione le disposizioni di cui agli Allegati A alla deliberazione 491/2020/R/eel, 301/2012/R/eel e alla deliberazione 156/07 per i periodi di rispettiva competenza;

3. di adottare con efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:
 - i. l'Allegato B alla presente deliberazione, recante le “Disposizioni per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)”;
 - ii. l'Allegato C recante l’informativa di cui al successivo punto 4., punto i.;
4. di prevedere che gli esercenti la maggior tutela, con riferimento ai soli clienti finali che ricadono nell’ambito di applicazione del STG per le microimprese, siano tenuti:
 - i. nel periodo intercorrente da luglio 2022 a marzo 2023, ad allegare, ad almeno due bollette di cui la seconda inviata al cliente finale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l’assegnazione del STG per le microimprese e la fine del mese precedente l’attivazione di detto servizio, l’informativa di cui all’Allegato C alla presente deliberazione, in un foglio separato e, nel caso di bolletta in formato dematerializzato, in file separato dalla bolletta oppure all’interno del file della bolletta nella prima pagina del documento;
 - ii. a riportare, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nella bolletta sintetica di chiusura del cliente finale, il seguente testo in carattere **bold**: “*Gentile Cliente, dall’1 aprile 2023, con la fine del Servizio di Maggior Tutela per le microimprese, la Sua fornitura di energia elettrica è passata automaticamente al Servizio a Tutele Graduali (STG) se non ha scelto un fornitore nel mercato libero. Sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) www.arera.it/finetutela o chiamando il numero verde 800 166654 può verificare il nominativo del suo nuovo fornitore e le informazioni sul contratto STG.*”;
5. di prevedere che:
 - i. entro il 16 marzo 2023, gli esercenti la maggior tutela trasferiscano, agli assegnatari il STG per le microimprese individuati in esito alle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento, l’informazione puntuale, per singolo punto di prelievo rifornito in maggior tutela, appartenente alla tipologia contrattuale di cui all’articolo 2, comma 2.3 lettere b) e c) del TIV, circa la modalità di pagamento precedentemente prescelta dal cliente, la tipologia di recapito della bolletta (se cartacea ovvero in formato dematerializzato) e il recapito digitale dei clienti che fino al momento del trasferimento delle informazioni abbiano ricevuto la bolletta in formato dematerializzato;
 - ii. le informazioni di cui al punto i. siano comunicate (a) attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che

- fornisca agli esercenti la maggior tutela uscenti idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna; (b) utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti;
- iii. entro sette giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese definito da Acquirente Unico nel Regolamento di gara, siano comunicati agli esercenti STG per le microimprese i canali e i formati utilizzati di cui al precedente punto ii., adoperati per il trasferimento delle informazioni;
6. di prevedere che Acquirente unico metta a disposizione degli esercenti il STG per le microimprese, con riferimento al perimetro dei punti di prelievo serviti nel suddetto servizio:
- in coerenza con la tempistica prevista all'articolo 38bis.1 del TIS, i dati di energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel proprio contratto di dispacciamento, distinta per area di riferimento;
 - in coerenza con le tempistiche previste all'articolo 71bis del TIS:
 1. i dati di cui al comma 38bis.2 lettera c) punto i) del TIS, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 2. i dati di cui al comma 38bis.2 lettera c) punto i), qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
 3. i dati di misura aggregati relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria relativi all'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente;
7. di apportare le seguenti modifiche al TIMOE:
- i. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di “**TIV**” è sostituita dalla seguente definizione:

“**TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel”;
 - ii. all'articolo 18, comma 2, dopo le parole “maggior tutela” sono aggiunte le seguenti parole “, a tutele graduali”;
 - iii. all'articolo 18, comma 2, dopo le parole “a tutele graduali” sono aggiunte le seguenti parole “per le piccole imprese o per le microimprese”;
 - iv. all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

- “c) nel contratto di dispacciamento dell’ercente il servizio a tutele graduali per i clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali.”;
- v. all’articolo 21, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- “c) nel contratto di dispacciamento dell’ercente il servizio a tutele graduali per le piccole imprese ovvero per le microimprese per i clienti aventi diritto al rispettivo servizio a tutele graduali.”;
- vi. all’articolo 21, comma 1bis dopo le parole “maggior tutela” sono aggiunte le seguenti parole “, a tutele graduali”;
- vii. all’articolo 21, comma 1bis dopo le parole “a tutele graduali” sono aggiunte le seguenti parole “per le piccole imprese o per le microimprese”;
- viii. all’articolo 22, comma 5 dopo le parole “maggior tutela” sono aggiunte le seguenti parole “, a tutele graduali”;
- ix. all’articolo 22, comma 5 dopo le parole “a tutele graduali” sono aggiunte le seguenti parole “per le piccole imprese o per le microimprese”;
8. di apportare le seguenti modifiche al TIQV:
- i. all’articolo 1, comma 1.1:
- alla definizione di “tipologia di fornitura” è aggiunto il seguente alinea:
“- clienti finali del servizio a tutele graduali per le microimprese, definiti come i clienti finali di cui all’articolo 40 del TIV;”;
 - l’alinea relativo ai “clienti finali del mercato libero” è sostituito dal seguente alinea:
“- clienti finali del mercato libero, definiti come i clienti finali diversi dai clienti finali in regimi di tutela, dai clienti in regime di salvaguardia, dai clienti del servizio a tutele graduali per le piccole imprese ovvero per le microimprese o serviti dal fornitore di gas di ultima istanza o dal servizio di *default*;”;
 - la definizione di “vendita” è sostituita dalla seguente definizione “è l’attività di cui all’articolo 4, commi 4.9ter, 4.10, 4.11, 4.21 e 4.22 del TIUC, con l’esclusione dei servizi di fornitura di gas di ultima istanza di cui al TIVG;”;
- ii. all’articolo 2, è aggiunto il seguente comma 2.5:
- “2.5 Gli esercenti la vendita applicano le disposizioni del presente TIQV ai clienti finali del servizio a tutele graduali per le microimprese a partire dall’1 luglio 2023. Gli obblighi di comunicazione dei dati di cui al Titolo

Il della Parte IV del presente TIQV relativi ai suddetti clienti finali sono altresì applicabili a partire dai dati riferiti all'anno solare 2024.”;

9. di apportare le seguenti modifiche al TIS:
- i. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di “TIV” è sostituita dalla seguente definizione:

“bbb) TIV (Testo Integrato Vendita) è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel;”;
 - ii. all'articolo 12, comma 12.6bis, dopo le parole “maggior tutela” sono aggiunte le seguenti parole “, a tutele graduali”;
 - iii. all'articolo 12, comma 12.6bis, dopo le parole “a tutele graduali” sono aggiunte le seguenti parole “per le piccole imprese o per le microimprese”;
 - iv. all'articolo 17, comma 17.5, dopo le parole “maggior tutela” sono aggiunte le seguenti parole “, a tutele graduali”;
 - v. all'articolo 17, comma 17.5, dopo le parole “a tutele graduali” sono aggiunte le seguenti parole “per le piccole imprese o per le microimprese”;
 - vi. all'articolo 22, comma 22.2, la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:

“f) qualora aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo corrispondenti a clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduali per le piccole imprese, paga a Terna il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali per le piccole imprese di cui all'Articolo 25ter.”;
 - i. l'articolo 25 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 25

Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

- 25.1 In ciascun mese, il corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui alla Tabella 3 del TIV al:
- a) numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia, per il periodo fino al 30 giugno 2021;
 - b) numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele

- graduali per le piccole imprese e nel servizio di salvaguardia, per il periodo 1 luglio 2021 – 31 marzo 2023;
- c) numero dei punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, a partire dall'1 aprile 2023.”;
- vii. agli articoli 25ter e 53ter tutte le parole “tutele gradualì” sono sostituite dalle parole “tutele gradualì per le piccole imprese”;
10. di apportare le seguenti modifiche al TIT:
- i. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di TIV è sostituita dalla seguente definizione:
- “ • TIV è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/EEL;”;
- ii. all'articolo 1, comma 1.1 dopo la definizione di “rete con obbligo di connessione di terzi” è inserita la seguente definizione:
- “• **servizio a tutele gradualì per le microimprese o tutele gradualì per le microimprese** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 rivolto alle microimprese;”;
- iii. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione “**servizio a tutele gradualì o tutele gradualì**” è sostituita dalla seguente definizione:
- “• **servizio a tutele gradualì per le piccole imprese o tutele gradualì per le piccole imprese** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 rivolto alle piccole imprese;”;
- iv. all'articolo 41, comma 41.1, lettera o) le parole “comma 49.2 del TIV” sono sostituite dalle parole “comma 16.4 del TIV”;
- v. all'articolo 41, comma 41.1, lettera q) le parole “comma 42.11, lettera c) del TIV” sono sostituite dalle parole “comma 48.11, lettera c) del TIV”;
- vi. all'articolo 41, comma 41.1 le lettere y) e z) sono sostituite dalle seguenti lettere:
- “ y) il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese alimentato dal corrispettivo di cui al comma 34.6 lettera f) del TIV e dal corrispettivo di cui all'articolo 25ter del TIS;

- z) il Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualı per le piccole imprese alimentato dal corrispettivo di cui al comma 34.6 lettera e) del TIV.”;
- vii. all’articolo 41, comma 41.1, dopo la lettera aa) è aggiunta la seguente lettera:
“bb) il Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualı per le microimprese alimentato dal corrispettivo di cui al comma 41.6 lettera d) del TIV.”;
- viii. l’articolo 54 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 54

Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione

- 54.1 Il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore del sistema di trasmissione, derivanti dall’applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione diversi da:
- a. quelli serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia, fino al 30 giugno 2021;
 - b. quelli serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia e nel servizio a tutele gradualı per le piccole imprese per il periodo 1 luglio 2021-31 marzo 2023;
 - c. quelli serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia, nel servizio a tutele gradualı per le piccole imprese e nel servizio a tutele gradualı per le microimprese a partire dall’1 aprile 2023.”;
- ix. all’articolo 56 le parole “degli articoli 44 e 45 del TIV” sono sostituite dalle parole “degli articoli 50 e 51 del TIV”;
- x. gli articoli 61ter e 61quater sono sostituiti dai seguenti articoli:

“ Articolo 61ter

Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele gradualı per le piccole imprese

- 61ter.1 Il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele gradualı per le piccole imprese è utilizzato per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti il servizio ai sensi dell’articolo 36 del TIV.

Articolo 61quater

Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualı per le piccole imprese

61quater. Il Conto oneri per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualì per le piccole imprese è utilizzato per la copertura degli ammontari di cui agli articoli 37 e 38 del TIV.”;

xi. dopo l’articolo 61quater è inserito il seguente articolo:

“ Articolo 61quinquies

Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualì per microimprese

61quinquies.1 Il Conto oneri per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualì per le microimprese è utilizzato per la copertura degli ammontari di cui agli articoli 43, 44 e 45 del TIV.”;

11. di apportare le seguenti modifiche al TIUC, con effetto sull’esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2022:

i. all’articolo 1, comma 1.1, la definizione di “**servizio a tutele gradualì o tutele gradualì**” è sostituita dalla seguente definizione:

“• **servizio a tutele gradualì per le piccole imprese o tutele gradualì per le piccole imprese** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 rivolto alle piccole imprese;”;

ii. all’articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “**servizio a tutele gradualì piccole imprese o tutele gradualì piccole imprese**” è aggiunta la seguente definizione:

“• **servizio a tutele gradualì per le microimprese o tutele gradualì per le microimprese** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 rivolto alle microimprese;”;

iii. all’articolo 4, comma 4.1, la lettera g)bis è sostituita dalla seguente lettera:

“g)bis) vendita di energia elettrica ai clienti finali del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese;”;

iv. all’articolo 4, comma 4.1, dopo la lettera g)bis è inserita la seguente lettera:

“g)ter) vendita di energia elettrica ai clienti finali del servizio a tutele gradualì per le microimprese;”;

v. all’articolo 4, il comma 4.9bis è sostituito dal seguente comma:

“4.9bis L’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese comprende le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all’ingrosso, dirette o

attraverso terzi, e i connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali nel medesimo servizio, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente come la fatturazione e la gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.”;

vi. all'articolo 4, dopo il comma 4.9bis è inserito il seguente comma:

“ 4.9ter L'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali del servizio a tutele graduali per le microimprese comprende le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso, dirette o attraverso terzi, e i connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali nel medesimo servizio, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente come la fatturazione e la gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.”;

vii. all'articolo 6, al comma 6.6bis dopo le parole “a tutele graduali” sono inserite le parole “per le piccole imprese”;

viii. all'articolo 8, comma 8.1, la lettera g) è sostituita dalla seguente lettera:

“g) vendita ai clienti finali di energia elettrica, in regime di maggior tutela, nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese, nel servizio a tutele graduali per le microimprese, sul libero mercato o in regime di salvaguardia con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio precedente superiore a 100.000;”;

ix. all'articolo 31, comma 31.1, la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:

“f) vendita ai clienti finali di energia elettrica, in regime di maggior tutela, nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese, nel servizio a tutele graduali per le microimprese, sul libero mercato o in regime di salvaguardia con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio precedente inferiore a 100.000;”;

x. all'articolo 31, il comma 31.2 è sostituito come di seguito:

“31.2 Gli esercenti che svolgono esclusivamente una o più delle attività di cui al comma 4.1, lettere f), g), g bis), gter), h), i), j), k), r), s), t), u) e v), non sono in ogni caso tenuti alla trasmissione all'Autorità delle informazioni prevista al comma 14.1, lettere f) e g), per il regime ordinario di separazione contabile e dal comma 27.1, lettera b), per il regime semplificato di separazione contabile;”;

12. di apportare le seguenti modifiche al TIV in vigore fino al 31 marzo 2023:
- i. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di “**cliente avente diritto al servizio a tutele graduali**” è sostituita dalla seguente definizione:
 - “ • **cliente avente diritto al servizio a tutele graduali** è (a) la piccola impresa connessa in bassa tensione ovvero (b) la microimpresa titolare di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW oppure il cliente finale diverso da quello di cui alle precedenti lettere (a) e (b), titolare di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW appartenente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c);”;
 - ii. all'articolo 33, comma 33.2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):
 - “c) i clienti finali, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW appartenente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c);”;
 - iii. all'articolo 34, alla fine del comma 34.11, è aggiunto quanto segue “I saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) sono posti a carico del conto di cui all'articolo 53 del TIT.”;
 - iv. all'articolo 36, al comma 36.19, lettera d) le parole “61ter del TIT.” sono sostituite dalle parole “61quater del TIT.”;
 - v. all'articolo 38, al comma 38.12 le parole “a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo” sono sostituite da “a decorrere dall'1 luglio dell'anno successivo”;
13. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com:
- i. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di TIV è sostituita dalla seguente:
 - “• **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel;”;
 - ii. all'articolo 9, al comma 9.3, le parole “di cui al comma 12.6 del TIV” sono sostituite dalle seguenti parole “di cui al comma 12.5 del TIV”;
 - iii. all'articolo 18, comma 1, alla lettera c., le parole “34.8bis del TIV,” sono sostituite da “34.9 del TIV,”;
14. di prevedere che:
- a. siano efficaci, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le modifiche *sub* 7. punti ii., iv, vi, viii, 9. punti ii. e iv., 10. punto x. e 12 punti da i. a v.;
 - b. siano efficaci, a partire dal 1° aprile 2023, le restanti modifiche diverse da quelle di cui alla precedente lettera a. riportate ai punti dal 7 al 13;
15. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di definire, con successiva determina, le modalità di compilazione

- e aggiornamento della relazione che gli esercenti il servizio a tutele gradualità per le microimprese dovranno presentare e aggiornare periodicamente;
16. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro della Transizione Ecologica, al Presidente del Consiglio dei ministri, alla società Acquirente unico S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 17. di pubblicare la presente deliberazione, gli Allegati A, B e C al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale, il TIS, il TIT, il TIUC, il TIV, l'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini